I

*(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)*

# REGOLAMENTO (CEE) N. 3749/83 DELLA COMMISSIONE

**del 23 dicembre 1983**

**relativo alla definizione della nozione di prodotti originari per l'applicazione delle preferenze tariffarie accordate dalla Comunità economica europea a taluni prodotti dei paesi in via di sviluppo**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3569/83 del Consiglio, del 16 dicembre 1983, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per il 1984 a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo (1), in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 3571/83 del Consiglio, del 16 dicembre 1983, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1984 ai prodotti tessili originari dei paesi in via di sviluppo (2), in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 3571/83 del Consiglio, del 16 dicembre 1983, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1984 a taluni prodotti agricoli originari di paesi in via di sviluppo (3), in particolare l'articolo 1,

considerando che, per l'insieme dei prodotti di cui ai regolamenti sopraccitati, devono essere definite delle regole per quanto riguarda sia le condizioni nelle quali detti prodotti acquisiscono il carattere di prodotti originari, sia la prova di tale carattere e le modalità del relativo controllo; che è opportuno, al riguardo, riprendere le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3606/82 della Commissione (4), che definisce la nozione di prodotti originari per l'applicazione delle preferenze tariffarie accordate dalla Comunità; che, tenuto conto dell'esperienza acquisita, è opportuno apportare alcune modifiche al testo del suddetto regolamento;

considerando che la decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio riuniti in sede di Consiglio, del 16 dicembre 1983, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1984, a taluni prodotti siderurgici originari di paesi in via di sviluppo (83/645/CECA) (5), prevede che la nozione di prodotti originari sia stabilita secondo la procedura prevista dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 802/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo alla definizione comune della nozione di orgine delle merci (6); che le regole da applicare a tale scopo debbono essere identiche a quelle previste per gli altri prodotti;

considerando che le risoluzioni adottate nel corso della conferenza ministeriale del GATT del novembre 1982 e dell'UNCTAD VI del giugno 1983 raccomandano un trattamento particolare a favore dei meno progrediti fra i paesi in via di sviluppo, volto ad applicare norme più flessibili in materia di regole d'origine; che, di conseguenza, è opportuno definire una procedura di deroghe alle regole d'origine per detti paesi;

considerando che è opportuno prevedere disposizioni transitorie a favore di paesi di cui alcuni prodotti non beneficiavano in precedenza di preferenze tariffarie;

---

(1) GU n. L 362 del 24. 12. 1983, pag. 1.
(2) GU n. L 362 del 24. 12. 1983, pag. 92.
(3) GU n. L 362 del 24. 12. 1983, pag. 172.
(4) GU n. L 377 del 31. 12. 1982, pag. 1.
(5) GU n. L 362 del 24. 12. 1983, pag. 211.
(6) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 1.

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato dell'origine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## TITOLO I

### *Articolo 1*

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni relative alle preferenze tariffarie accordate dalla Comunità a taluni prodotti originari dei paesi in via di sviluppo, sono considerati prodotti originari di un paese beneficiario di dette preferenze, a condizione che siano stati trasportati direttamente nella Comunità, ai sensi dell'articolo 6:

a) i prodotti totalmente ottenuti in tale paese;

b) i prodotti ottenuti in tale paese e nella cui fabbricazione siano entrati prodotti diversi da quelli indicati alla lettera a), a condizione che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 3.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 e degli articoli da 2 a 4 non si applicano ai prodotti di cui all'elenco C.

### *Articolo 2*

Ai sensi dell'articolo 1, lettera a), sono considerati totalmente ottenuti in un paese beneficiario:

a) i prodotti minerali estratti dal suo suolo o dal fondo marino od oceanico;

b) i prodotti del regno vegetale, ivi raccolti;

c) gli animali vivi, ivi nati ed allevati;

d) i prodotti che provengano da animali vivi;

e) i prodotti della caccia e della pesca ivi praticate;

f) i prodotti della pesca marittima ed altri prodotti estratti dal mare con le sue navi;

g) i proditti fabbricati a bordo delle sue navi-officina esclusivamente a partire dai prodotti di cui alla lettera f);

h) i prodotti usati ivi raccolti, a condizione che possano servire soltanto al ricupero delle materie prime;

i) i residui provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate;

j) i prodotti ivi fabbricati esclusivamente a partire da prodotti indicati alle lettere da a) ad i).

### *Articolo 3*

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, lettera b), sono considerate sufficienti:

a) le lavorazioni o trasformazioni che hanno per effetto di classificare i prodotti ottenuti in una voce della tariffa diversa da quella afferente a ciascuno dei prodotti utilizzati, ad eccezione, tuttavia, di quelli compresi nell'elenco A, alle quali si applicano disposizioni particolari di questo elenco;

b) le lavorazioni o trasformazioni indicate nell'elenco B.

Per sezioni, capitoli e voci tariffarie si intendono le sezioni, i capitoli e le voci tariffarie della nomenclatura del Consiglio di cooperazione doganale (CCD) per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali.

2. Quando, per un determinato prodotto ottenuto, una regola di percentuale dell'elenco A e dell'elenco B limita il valore dei prodotti messi in opera suscettibili di essere utilizzati, il valore totale di questi prodotti, che abbiano o meno cambiato voce nel corso delle lavorazioni, delle trasformazioni o del montaggio, entro i limiti ed alle condizioni previste nei singoli elenchi, non può superare, rispetto al valore del prodotto ottenuto, il valore corrispondente al tasso comune, se i tassi sono identici nei due elenchi, o al più elevato dei due tassi, se sono differenti.

3. Per l'applicazione dell'articolo 1, lettera b), le lavorazioni o trasformazioni qui appresso sono sempre considerate come insufficienti a conferire il carattere originario, indipendentemente dal fatto che vi sia o meno cambiamento di voce tariffaria:

a) le manipolazioni destinate ad assicurare la conservazione in buono stato dei prodotti durante il loro trasporto e magazzinaggio (ventilazione, spanditura, essiccazione, refrigerazione, immersione in acqua salata, solforata o addizionata di altri prodotti, estrazione di parti avariate, nonché le operazioni similari);

b) le semplici operazioni di spolveratura, vagliatura, cernita, selezione, classificazione, assortimento (inclusa la composizione di serie di prodotti), lavaggio, verniciatura, riduzione in pezzi;

c) i) il mutamento di imballaggi, nonché le divisioni e le riunioni di colli;

ii) le semplici operazioni di riempitura di bottiglie, boccette, sacchi, nonché la semplice sistemazione in astucci e scatole o su tavolette, ecc., ed ogni altra semplice operazione di imballaggio;

d) l'apposizione sui prodotti o sui loro imballaggi di marche, etichette od altri segni distintivi similari;

e) la semplice miscela di prodotti anche di specie diverse, quando uno o più componenti della miscela non rispondano alle condizioni stabilite dal presente regolamento per poter essere considerati come originari;

f) la semplice riunione di parti di prodotti allo scopo di formare un prodotto completo;

g) il cumulo di due o più operazioni di cui alle lettere da a) ad f);

h) la macellazione di animali.

*Articolo 4*

Quando gli elenchi A e B di cui all'articolo 3 dispongono che i prodotti ottenuti in un paese beneficiario siano considerati originari solo a condizione che il valore dei prodotti utilizzati non superi una data percentuale del valore dei prodotti ottenuti, i valori da prendere in considerazione per la determinazione di detta percentuale sono

— da un lato:

per quanto riguarda i prodotti di cui è comprovata l'importazione: il loro valore in dogana al momento dell'importazione;

per quanto riguarda i prodotti di origine non determinata: il primo prezzo controllabile pagato per detti prodotti nel territorio del paese in cui avviene la fabbricazione;

— dall'altro:

il prezzo franco fabbrica dei prodotti ottenuti al netto delle imposte interne restituite o da restituire in caso d'esportazione.

*Articolo 5*

1. Allorché siano giustificate dallo sviluppo di industrie esistenti o dall'insediamento di nuove industrie, possono essere adottate deroghe alle disposizioni del presente regolamento a favore dei paesi di cui all'allegato D dei regolamenti (CEE) n. 3569/83, (CEE) n. 3571/83, della decisione 83/645/CECA, nonché all'allegato E del regolamento (CEE) n. 3570/83.

A questo scopo, il paese interessato introduce presso la Commissione delle Comunità europee una domanda basata su di una documentazione giustificativa elaborata conformemente al paragrafo 3.

2. Nell'esame delle domande si tiene particolare conto:

a) dei casi nei quali l'applicazione delle norme di origine esistenti comprometterebbero sensibilmente, per un'industria esistente nel paese interessato, la possibilità di continuare le proprie esportazioni nella Comunità, e particolarmente i casi in cui questa applicazione potrebbe provocare la cessazione di determinate attività;

b) dei casi specifici nei quali si può chiaramente dimostrare che importanti investimenti in un'industria potrebbero essere scoraggiati dalle norme di origine, e nei quali una deroga che favorisse l'attuazione di un programma di investimenti consentirebbe di conformarsi a dette norme per fasi successive;

c) dell'incidenza economica e sociale, specialmente in materia di occupazione, delle decisioni da prendere.

3. Per facilitare l'esame delle domande di deroga, il paese richiedente fornisce, a corredo della sua domanda, una documentazione il più possibile completa, che risponda in particolare ai punti riportati di seguito:

— denominazione del prodotto finito;

— natura e quantitativo di prodotti che vi sono stati lavorati o trasformati;

— processo di fabbricazione;

— valore aggiunto;

— personale impiegato nell'impresa interessata;

— volume delle esportazioni previste nella Comunità;

— giustificazione della durata richiesta;

— altre osservazioni.

Le stesse disposizioni si applicano per quanto riguarda eventuali proroghe.

*Articolo 6*

1. Sono considerati come trasportati direttamente dal paese beneficiario d'esportazione nella Comunità:

a) i prodotti il cui trasporto si effettua senza attraversamento del territorio di un altro paese;

b) i prodotti il cui trasporto avviene con attraversamento del territorio di paesi diversi da quello del paese beneficiario d'esportazione, con o senza trasbordo o deposito temporaneo in tali paesi, a condizione che l'attraversamento degli stessi sia giustificato da ragioni geografiche o attinenti esclusivamente alla necessità del trasporto e che i prodotti rimangano sotto la sorveglianza delle autorità doganali del paese di transito o di deposito, non siano immessi in commercio o al consumo e non vi abbiano all'occorrenza subito altre operazioni a parte lo scarico e il ricarico od operazioni dirette a garantirne la conservazione come tali;

c) i prodotti il cui trasporto avviene con attraversamento del territorio dell'Austria, della Finlandia, della Norvegia, della Svezia o della Svizzera e che sono in seguito riesportati, in tutto o in parte, nella Comunità purché siano rimasti sotto la sorveglianza delle autorità doganali in caso di transito o di deposito, e che non vi siano stati immessi in consumo e non vi abbiano all'occorrenza subito altre operazioni, a parte lo scarico ed il ricarico od operazioni dirette a garantirne la conservazione come tali.

2. La prova dell'adempimento delle condizioni di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), è fornita mediante presentazione alle autorità doganali competenti nella Comunità:

a) di un titolo giustificativo del trasporto unico emesso nel paese beneficiario di esportazione e con il quale è effettuato l'attraversamento del paese di transito;

b) ovvero di un'attestazione rilasciata dalle autorità doganali del paese di transito recante:

— una descrizione esatta dei prodotti;

— la data dello scarico e del ricarico dei prodotti, o, eventualmente, d'imbarco o di sbarco, con l'indicazione delle navi utilizzate;

— un'attestazione delle condizioni in cui è avvenuta la permanenza dei prodotti;

c) o, in mancanza, di qualsiasi documento probante.

*Articolo 7*

1. I prodotti originari ai sensi del presente regolamento sono ammessi all'importazione nella Comunità al beneficio delle disposizioni relative alle preferenze tariffarie di cui all'articolo 1 su presentazione di un certificato di origine, modulo A, rilasciato o dalle autorità doganali, o da altre autorità governative del paese beneficiario di esportazione e con riserva che quest'ultimo paese assista la Comunità tramite le amministrazioni doganali degli Stati membri nel controllo dell'autenticità del documento, o dell'esattezza delle informazioni sull'origine effettiva dei prodotti in questione.

2. Tuttavia, i prodotti originari ai sensi del presente regolamento che formano oggetto di spedizioni postali (compresi i pacchi postali), purché si tratti di spedizioni contenenti unicamente prodotti originari e il valore non superi 2 000 ECU [1] per spedizione, sono ammessi nella Comunità al beneficio delle disposizioni relative alle preferenze tariffarie di cui all'articolo 1, se accompagnati da un formulario APR, a condizione che l'assistenza prevista al comma precedente si applichi, nelle stesse condizioni, per il detto formulario.

3. I prodotti originari, ai sensi del presente regolamento, sono ammessi, all'importazione nella Comunità, al beneficio delle disposizioni relative alle preferenze tariffarie di cui all'articolo 1, su presentazione di un certificato di origine, modulo A, rilasciato dalle autorità doganali dell'Austria, della Finlandia, della Norvegia, della Svezia o della Svizzera in base ad un certificato di origine, modulo A, rilasciato dalle autorità competenti del paese beneficiario di esportazione, purché siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 6 e con riserva che l'Austria, la Finlandia, la Norvegia, la Svezia o la Svizzera assistano la Comunità, tramite le rispettive amministrazioni doganali, nel controllo dell'autenticità e della regolarità dei certificati di origine, modulo A. In queste condizioni la procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 1, si applica mutatis mutandis. Il termine di cui all'articolo 27, primo comma, è portato a 8 mesi.

4. Fatto salvo l'articolo 3, paragrafo 3, quando, a richiesta del dichiarante in dogana, un articolo smontato o non montato, contemplato nei capitoli 84 ed 85 della tariffa doganale comune sia importato con spedizioni scaglionate, alle condizioni stabilite dalle autorità competenti, esso è considerato come un articolo unico e si può presentare un certificato di origine, modulo A, per l'articolo completo all'atto dell'importazione della prima spedizione parziale.

5. Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili, consegnati con un materiale, con una macchina o con un veicolo e che fanno parte della sua attrezzatura normale ed il cui prezzo sia compreso in quello di questi

---

[1] In applicazione dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2779/78 del 23 novembre 1978 il controvalore in monete nazionali dell'ECU è il seguente:

| | | |
|---|---|---|
| 1 ECU = | 45,6388 | franchi belgi/franchi lussemburghesi |
| | 2,35230 | marchi tedeschi |
| | 2,57346 | fiorini olandesi |
| | 0,549676 | lire sterline |
| | 8,23540 | corone danesi |
| | 6,65057 | franchi francesi |
| | 1 323,87 | lire italiane |
| | 0,689841 | lire irlandesi |
| | 66,7201 | dracme greche |

Gli importi in moneta nazionale che risultano dalla conversione degli importi in ECU possono essere arrotondati.

ultimi, oppure non sia fatturato a parte, sono considerati un tutt'unico con il materiale, la macchina, l'apparecchio o il veicolo in questione.

6. Gli assortimenti, ai sensi della regola generale 3 della nomenclatura del Consiglio di cooperazione doganale, sono considerati come originari a condizione che tutti gli articoli che entrano nella loro composizione siano originari. Tuttavia, un assortimento composto di articoli originari e non originari è considerato come originario nel suo insieme, a condizione che il valore degli articoli non originari non superi il 15 % del valore totale degli assortimenti.

*Articolo 8*

1. Il termine di validità del certificato di origine, modulo A, è di dieci mesi a partire dalla data del rilascio da parte dell'autorità governativa competente del paese beneficiario di esportazione.

2. I certificati, modulo A, che siano presentati alle autorità doganali nella Comunità, dopo la scadenza del termine di validità di cui al paragrafo 1, possono essere accettati al fine dell'applicazione delle disposizioni relative alle preferenze tariffarie di cui all'articolo 1 qualora l'inosservanza del suddetto termine sia dovuta ad un caso di forza maggiore od a circostanze eccezionali.

Oltre che nei casi predetti, le autorità doganali nella Comunità possono accettare i certificati quando i prodotti siano stati presentati anteriormente alla scadenza di tale termine.

*Articolo 9*

Il certificato è presentato alle autorità doganali dello Stato membro d'importazione secondo le modalità previste dalla direttiva 82/57/CEE della Commissione, del 17 dicembre 1981, che che fissa talune disposizioni d'applicazione della direttiva 79/695/CEE del Consiglio relativa all'armonizzazione delle procedure di immissione in libera pratica delle merci (1). Dette autorità possono esigere la presentazione di una traduzione. Esse possono anche richiedere che la dichiarazione di immissione in libera pratica sia completata da un' attestazione dell'importatore certificante che i prodotti soddisfano alle condizioni richieste per l'applicazione delle disposizioni relative alle preferenze tariffarie di cui all'articolo 1.

(1) GU n. L 28 del 5. 2. 1982, pag. 38.

*Articolo 10*

1. La Comunità ammette, come prodotti originari, al beneficio delle disposizioni relative alle preferenze tariffarie di cui all'articolo 1, senza che occorra presentare un certificato di origine, modulo A, o compilare un formulario APR, i prodotti oggetto di piccole spedizioni indirizzate a privati da privati o contenute nei bagagli personali dei viaggiatori, purché si tratti d'importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale, quando tali prodotti siano dichiarati rispondenti alle condizioni richieste per l'applicazione delle presenti disposizioni e purché non sussista alcun dubbio circa la veridicità di tale dichiarazione.

2. Sono considerate prive di qualsiasi carattere commerciale le importazioni che presentano un carattere occasionale e riguardano esclusivamente prodotti riservati all'uso personale o familiare dei destinatari o dei viaggiatori i quali, per loro natura o quantità, non facciano sorgere alcuna preoccupazione di carattere commerciale.

Inoltre, il valore globale di tali prodotti non deve essere superiore a 140 ECU quando si tratta di piccole spedizioni o a 400 ECU quando si tratta del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori.

*Articolo 11*

1. I prodotti spediti da un paese beneficiario per una esposizione in un altro paese e venduti per essere importati nella Comunità beneficiano, all'importazione in quest'ultima, delle disposizioni relative alle preferenze tariffarie di cui all'articolo 1, quando soddisfano le condizioni previste dal presente regolamento al fine di essere riconosciuti originari del paese beneficiario di esportazione e sempre che alle autorità doganali nella Comunità sia fornita la prova:

a) che un esportatore ha spedito direttamente i prodotti dal territorio del paese beneficiario di esportazione nel paese dell'esposizione;

b) che detto esportatore ha venduto i prodotti o li ha ceduti ad un destinatario nella Comunità;

c) che i prodotti sono stati spediti nella Comunità nello stato in cui sono stati inviati all'esposizione;

d) che, dal momento in cui sono stati inviati all'esposizione, i prodotti non sono stati utilizzati per fini diversi dalla dimostrazione a detta esposizione.

2. Alle autorità doganali nella Comunità deve essere presentato, nelle condizioni normali, un certificato di origine, con l'indicazione della denominazione e dell'indirizzo dell'esposizione. All'occorrenza, può essere richiesta una prova documentale supplementare sulla natura dei prodotti e sulle condizioni nelle quali questi sono stati esposti.

3. Il paragrafo 1 si applica a qualsiasi esposizione, fiera o manifestazione pubblica analoga di carattere commerciale, industriale, agricolo od artigianale — diverse da quelle organizzate per finalità private in negozi o locali commerciali ed aventi per oggetto la vendita di prodotti stranieri — durante la quale i prodotti restano sotto controllo della dogana.

*Articolo 12*

L'accertamento di lievi discordanze tra le menzioni figuranti sul certificato e quelle figuranti sui documenti presentati all'ufficio doganale per l'adempimento delle formalità d'importazione delle merci non comportano ipso facto l'invalidità del certificato se è accertato chiaramente che esso si riferisce effettivamente ai prodotti presentati.

*Articolo 13*

1. Il controllo a posteriori dei certificati, modulo A, o dei formulari APR viene effettuato a titolo di sondaggio ed ogni qualvolta le autorità doganali nella Comunità nutrano dubbi fondati circa l'autenticità del documento o l'esattezza delle informazioni sull'origine effettiva dei prodotti in questione.

2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, le autorità doganali nella Comunità rispediscono il certificato, modulo A, o il formulario APR all'autorità governativa competente del paese beneficiario d'esportazione, indicando eventualmente i motivi di sostanza o di forma che giustificano un'inchiesta. Esse accludono al formulario APR la fattura o copia della stessa, sempreché sia stata presentata, e forniscono tutte le informazioni che è stato possibile raccogliere e che fanno ritenere inesatte le indicazioni contenute in detto certificato o formulario.

Se esse decidono di sospendere l'applicazione delle disposizioni relative alle preferenze tariffarie di cui all'articolo 1 in attesa dei risultati del controllo, le autorità doganali nella Comunità offrono all'importatore, fatte salve le misure conservative ritenute necessarie, la possibilità di ritirare i prodotti.

*Articolo 14*

Le note esplicative, gli elenchi A, B e C, il modello del certificato di origine, modulo A, e il modello del formulario APR, allegati al presente regolamento, fanno parte integrante dello stesso.

TITOLO II

*Articolo 15*

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni relative alle preferenze tariffarie di cui all'articolo 1, i paesi beneficiari rispettano o fanno rispettare le regole relative all'elaborazione e al rilascio dei certificati di origine, modulo A, nonché le condizioni di utilizzazione dei formulari APR e quelle relative alla cooperazione amministrativa figuranti negli articoli seguenti.

Sezione I

**Elaborazione e rilascio dei certificati di origine (modulo A)**

*Articolo 16*

1. Il certificato di origine è rilasciato solo su richiesta scritta dell'esportatore o del suo rappresentante autorizzato.

2. L'esportatore, od il suo rappresentante, allega alla domanda qualsiasi documento giustificativo utile, atto a comprovare che i prodotti da esportare possono dar luogo al rilascio di un certificato di origine.

*Articolo 17*

Spetta all'autorità governativa competente del paese beneficiario di esportazione accertare che il formulario del certificato e della domanda siano debitamente compilati.

*Articolo 18*

Il certificato deve essere conforme al modello figurante in allegato.

Il modello di certificato in vigore nel 1982 può ancora essere utilizzato.

Il certificato deve avere il formato di 210 × 297 mm; è ammessa una tolleranza di 5 mm in meno e di 8 mm in più per la lunghezza. Esso deve essere stampato su carta

bianca collata per scrittura, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di 25 g/m². Il certificato deve avere un fondo arabescato di colore verde in modo da fare apparire qualsiasi falsificazione con mezzi meccanici o chimici.

Quando i certificati comportano diverse copie, soltanto il primo foglio che costituisce l'originale deve avere un fondo arabescato di colore verde.

L'utilizzazione della lingua inglese o francese per la redazione delle note di cui al retro del certificato non è obbligatoria.

Ogni certificato comporta un numero di serie, stampato o no, destinato a contraddistinguerlo.

Esso è redatto in inglese o in francese e, se compilato a mano, si deve fare uso dell'inchiostro e della scrittura a stampatello.

*Articolo 19*

Il certificato costituisce il documento giustificativo per l'applicazione delle disposizioni relative alle preferenze tariffarie di cui all'articolo 1, per cui spetta all'autorità governativa competente del paese beneficiario di esportazione prendere le disposizioni necessarie per verificare l'origine delle merci e controllare le altre dichiarazioni del predetto certificato.

*Articolo 20*

1. Le autorità governative del paese beneficiario procedono al rilascio del certificato se i prodotti da esportare possono considerarsi come prodotti originari di tale paese ai sensi del titolo I.

2. La casella n. 2 del certificato di origine, modulo A, non deve essere obbligatoriamente completata.

3. La firma che deve essere apposta nella rubrica 11 del certificato deve essere scritta a mano.

4. Allo scopo di verificare se è soddisfatta la condizione di cui al paragrafo 1, l'autorità governativa competente ha facoltà di richiedere documenti giustificativi o di procedere a qualsiasi controllo che essa ritenga utile.

*Articolo 21*

Il certificato è tenuto a disposizione dell'esportatore non appena l'esportazione reale è effettuata o assicurata.

*Articolo 22*

La sostituzione di uno o più certificati di origine, modulo A, mediante uno o più certificati di origine, modulo A, è sempre possibile, purché sia fatta nell'ufficio doganale della Comunità ove si trovano i prodotti.

*Articolo 23*

1. In via eccezionale, il certificato può essere rilasciato dopo l'esportazione effettiva dei prodotti cui si riferisce, allorché non sia stato possibile rilasciarlo al momento dell'esportazione in seguito ad errori, omissioni involontarie o circostanze particolari.

2. L'autorità governativa competente può rilasciare a posteriori un certificato soltanto dopo aver verificato che le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore sono conformi alla documentazione di esportazione corrispondente e che non è stato rilasciato alcun certificato di origine al momento dell'esportazione dei prodotti in questione.

I certificati di origine rilasciati a posteriori devono recare una delle seguenti menzioni «DÉLIVRÉ A POSTERIORI» o «ISSUED RETROSPECTIVELY», scritta nella casella n. 4 del modulo A.

*Articolo 24*

In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato di origine, l'esportatore può chiedere all'autorità governativa competente che lo ha rilasciato un duplicato redatto in base ai documenti di esportazione in possesso di quest'ultima. Il duplicato così rilasciato deve recare la seguente menzione «DUPLICATA» o «DUPLICATE» scritta nella rubrica n. 4 del modulo A, con la data di rilascio e il numero di serie del certificato originale. Per l'applicazione dell'articolo 8, il duplicato ha effetto a partire dalla data del certificato originale.

Sezione II

**Elaborazione dei formulari APR**

*Articolo 25*

1. Il formulario APR deve essere conforme al modello figurante in allegato.

Il modello di formulario in vigore nel 1982 può ancora essere utilizzato.

2. Il formulario APR deve avere il formato di 210 × 148 mm, con una tolleranza massima ammessa di 5 mm in meno e di 8 mm in più nel senso della lunghezza. La carta utilizzabile è una carta collata bianca per scrittura, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di 64 g/m².

L'utilizzazione della lingua inglese o francese per la redazione delle note di cui al formulario APR non è obbligatoria.

Su ogni formulario è iscritto un numero di serie, stampato o no, destinato a contraddistinguerlo.

3. È compilato un formulario APR per ogni spedizione.

4. Il formulario è redatto e firmato dall'esportatore o, sotto la sua responsabilità, da un suo rappresentante autorizzato. Esso è redatto in inglese o in francese. Se viene redatto a mano, deve essere scritto in inchiostro e in carattere stampatello. La firma, che deve essere apposta nel riquadro 6 del formulario, deve essere scritta a mano.

5. Se le merci oggetto delle spedizioni sono già state sottoposte a un controllo nel paese di esportazione per quanto riguarda la definizione della nozione di prodotti originari, l'esportatore può indicare i riferimenti a detto controllo nel riquadro 7 «Osservazioni» del formulario APR.

## Sezione III

## Metodi di cooperazione amministrativa

### *Articolo 26*

I paesi beneficiari trasmettono alla Commissione delle Comunità europee i nomi e gli indirizzi delle autorità governative competenti per il rilascio di certificati d'origine, nonché il facsimile delle impronte dei timbri utilizzati dalle autorità governative competenti per il rilascio dei certificati d'origine. La Commissione trasmette queste informazioni alle autorità doganali degli Stati membri.

### *Articolo 27*

1. Quando una domanda di controllo a posteriori è fatta in applicazione delle disposizioni dell'articolo 13 del titolo I, il controllo è effettuato ed i risultati sono portati a conoscenza delle autorità doganali nella Comunità entro il termine massimo di sei mesi. Essi devono permettere di determinare se il certificato di origine, modulo A, o il formulario APR contestato sia applicabile alle merci realmente esportate e se queste ultime possano effettivamente dar luogo all'applicazione delle disposizioni relative alle preferenze tariffarie di cui all'articolo 1.

2. Nel caso di dubbi fondati, se allo scadere del termine di sei mesi di cui al paragrafo 1 non perviene risposta o se la risposta non comporta informazioni sufficienti a determinare l'autenticità del documento in questione o l'origine reale dei prodotti, una seconda comunicazione è indirizzata alle autorità interessate. Se, dopo tale seconda comunicazione, i risultati del controllo non vengano portati quanto prima o nel termine massimo di quattro mesi a conoscenza delle autorità richiedenti, o se tali risultati non consentono di determinare l'autenticità del documento in questione o l'origine reale dei prodotti, le autorità richiedenti rifiutano, salvo in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali, il beneficio delle preferenze generalizzate.

3. Ai fini del controllo a posteriori dei certificati di origine, modulo A, le copie dei certificati, ed eventualmente i documenti di esportazione afferenti, debbono essere conservati dall'autorità governativa competente del paese beneficiario di esportazione per un periodo di almeno due anni.

### *Articolo 28*

1. Fatto salvo il disposto dell'articolo 29, paragrafo 2, le attestazioni di autenticità previste dal paragrafo 4 dell'articolo 1 e paragrafo 2 dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3571/83 del Consiglio sono apposte nella casella n. 7 del certificato di origine, modulo A, previsto dal presente regolamento.

2. Le attestazioni di cui al paragrafo 1 consistono nella descrizione delle merci di cui al paragrafo 3, convalidate dall'impronta del timbro dell'autorità governativa autorizzata, nonché dalla firma apposta a mano dal funzionario autorizzato a certificare l'autenticità della descrizione delle merci di cui alla casella n. 7.

3. La descrizione delle merci prevista nella casella n. 7 del certificato d'origine deve essere, secondo il caso, formulata come segue:

— «tabac brut ou non fabriqué du type Virginia» o «unmanufactured tobacco, Virginia type»,

— «eau-de-vie d'agave "Tequila" en récipients contenant deux litres ou moins» o «agave brandy "Tequila", in containers holding 2 litres or less»,

— «eau-de-vie à base de raisins, appelée "Pisco", en récipients contenant deux litres ou moins» o «spirits produced from grapes, called "Pisco", in containers holding two litres or less»,

— «eau-de-vie à base de raisins, appelée "Singani", en récipients contenant deux litres ou moins» o «spirits produced from grapes, called "Singani", in containers holding two litres or less».

*Articolo 29*

1. I paesi beneficiari comunicano alla Commissione delle Comunità europee i nomi, indirizzi e facsimili dell'impronta dei timbri, delle autorità governative autorizzate a fornire le attestazioni di cui all'articolo 28. La Commissione trasmette queste informazioni alle autorità doganali degli Stati membri.

2. In deroga all'articolo 28, paragrafi 1 e 2, e fatto salvo il disposto dell'articolo 28, paragrafo 3, nonché del paragrafo 1, il visto dell'autorità competente a certificare l'autenticità della descrizione delle merci di cui all'articolo 28, paragrafo 3, non deve essere apposto nella casella n. 7 del certificato d'origine, quando l'autorità autorizzata a rilasciare il certificato di origine è l'autorità governativa autorizzata a fornire l'attestazione d'autenticità.

*Articolo 30*

Le disposizioni di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera c), e 7, paragrafo 3, sono applicabili unicamente nel caso in cui, nel quadro delle preferenze tariffarie accordate dall'Austria, dalla Finlandia, dalla Norvegia, dalla Svezia o dalla Svizzera a taluni prodotti originari dei paesi in via di sviluppo, detti paesi applichino disposizioni simili a quelle succitate.

La Commissione informa le autorità degli Stati membri dell'adozione, da parte del o degli Stati interessati, di tali disposizioni e comunica loro la data di entrata in vigore delle disposizioni di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera c), e 7, paragrafo 3, nonché delle disposizioni analoghe adottate dal o dagli Stati interessati.

*Articolo 31*

Fatto salvo l'articolo 9 del presente regolamento, i certificati di origine, modulo A, relativi ai prodotti che beneficiano il 1° gennaio 1984 per la prima volta di preferenze tariffarie generalizzate e di cui ai regolamenti (CEE) n. 3569/83, (CEE) n. 3570/83 e (CEE n. 3571/83 del Consiglio, che a quella stessa data si trovino in viaggio ovvero si trovino nella Comunità in regime di deposito provvisorio, di deposito doganale o di zona franca, possono essere presentati con i documenti che comprovino il trasporto diretto, entro un termine di 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

*Articolo 32*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1983.

*Per la Commissione*

Karl-Heinz NARJES

*Membro della Commissione*

## NOTE ESPLICATIVE

**Nota 1,** ad articolo 1:

L'espressione «in un paese beneficiario» comprende egualmente le acque territoriali di tale paese.

Le navi operanti in alto mare, comprese le «navi-officina», a bordo delle quali viene effettuata la trasformazione o la lavorazione dei prodotti della pesca, sono considerate come facenti parte del territorio del paese beneficiario al quale esse appartengono, purché le stesse rispondano alle condizioni di cui alla nota esplicativa n. 4.

**Nota 2,** ad articolo 1:

Allo scopo di determinare se un prodotto è originario di un paese beneficiario non ha rilevanza il fatto che i prodotti energetici, le installazioni, le macchine e gli utensili utilizzati per la fabbricazione di tale prodotto siano o meno originari dei paesi terzi.

**Nota 3,** ad articolo 1:

Gli imballaggi sono considerati come formanti un tutto unico con i prodotti in essi contenuti. Tuttavia, questa disposizione non si applica agli imballaggi che non sono di un tipo abituale per il prodotto imballato e che hanno un proprio valore, di utilizzazione con carattere durevole, indipendentemente dalla loro funzione d'imballaggio.

**Nota 4,** ad articolo 2, lettera f):

L'espressione «sue navi» si applica soltanto nei confronti delle navi:

— che sono immatricolate o registrate dal paese beneficiario,

— che battono bandiera del paese beneficiario,

— che appartengono almeno per metà a cittadini del paese beneficiario, o a una società la cui sede principale sia situata in tale paese, di cui il «gerente» od i «gerenti», il presidente del consiglio di amministrazione o di controllo e la maggioranza dei membri di tali consigli sono cittadini di detto paese e di cui, inoltre, per quanto riguarda le società di persone o le società a responsabilità limitata, almeno la metà del capitale appartiene a detto paese, a enti pubblici o a persone aventi la cittadinanza di tali Stati,

— il cui stato maggiore è interamente composto di cittadini del paese beneficiario,

— ed il cui equipaggio è composto, almeno nella proporzione del 75 %, da cittadini del paese beneficiario.

**Nota 5,** ad articolo 4:

Per «prezzo franco fabbrica» si intende quello pagato al fabbricante nel cui stabilimento è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, ivi compreso il valore di tutti i prodotti messi in opera.

Per valore in dogana si intende quello definito dalla convenzione sul valore in dogana delle merci, firmata a Bruxelles il 15 dicembre 1950.

**Nota 6**

L'espressione «prodotti» utilizzata nel presente regolamento comprende anche le espressioni: articoli, merci, materie, materiali e ogni altra espressione equivalente.

**Nota 7**

1. Il o i certificati di origine, modulo A, di sostituzione rilasciati in applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 7 o 22 del presente regolamento, valgono come certificati di origine definitivi per i prodotti in essi descritti. Il certificato di sostituzione è redatto su domanda scritta del riesportatore.

2. Il certificato di sostituzione deve indicare nella casella in alto a destra il nome del paese intermediario in cui il certificato di sostituzione è rilasciato.

   Nella casella n. 4 deve figurare una delle seguenti diciture «certificat de remplacement» o «replacement certificate», nonché la data di rilascio del certificato di origine iniziale e il suo numero di serie.

   Nella casella n. 1 deve figurare il nome del riesportatore.

   Nella casella n. 2 può figurare il nome del destinatario finale.

   Nelle caselle da 3 a 9 devono essere riportate tutte le diciture che figurano sul certificato iniziale e relative ai prodotti riesportati.

   Nella casella n. 10 deve essere fatto riferimento alla fattura del riesportatore.

   Nella casella n. 11 deve figurare il visto dell'autorità che ha rilasciato il certificato di sostituzione. Tale autorità è responsabile soltanto della compilazione del certificato di sostituzione.

   Nella casella n. 12 sono indicati il paese d'origine e il paese di destinazione così come figurano sul certificato iniziale. Questa casella è firmata dal riesportatore. Il riesportatore in buona fede che firma tale casella non è tuttavia responsabile dell'esattezza delle diciture e indicazioni che figurano sul certificato d'origine iniziale.

3. L'ufficio doganale presso il quale ha luogo l'operazione verifica sul certificato iniziale i pesi, i numeri e la natura dei colli rispediti, indicandovi i numeri di serie del o dei certificati di sostituzione corrispondenti. Il certificato originale deve essere conservato dall'ufficio doganale interessato per almeno due anni.

4. Al certificato di sostituzione può essere acclusa fotocopia del certificato iniziale.

**Nota 8**, ad articolo 20, paragrafo 2:

Poiché la casella 2 del certificato d'origine, formula A, non deve essere obbligatoriamente completata, la casella n. 12 dello stesso certificato deve essere debitamente completata con la menzione «Comunità economica europea» o con la menzione di uno Stato membro. Invece, in caso di applicazione della procedura di transito di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera c), e 7, paragrafo 3, del presente regolamento, uno dei paesi che accordano preferenze di cui all'articolo 7, paragrafo 3, deve essere menzionato come paese d'importazione conformemente alla nota 7, paragrafo 2, ultimo comma.

## Note agli elenchi A e B

1. Gli elenchi comprendono alcuni prodotti che non beneficiano delle preferenze tariffarie, ma che possono essere utilizzati nelle fabbricazioni di prodotti che beneficiano di tali preferenze.

2. La denominazione dei prodotti nella seconda colonna degli elenchi corrisponde alla designazione che figura, per rapporto al numero della posizione tariffaria considerata, nella nomenclatura del CCD.

3. Quando un numero della voce della nomenclatura del CCD che figura nella prima colonna dell'elenco è preceduto da «ex», la regola corrispondente si applica unicamente ai prodotti denominati nella seconda colonna.

## ELENCO A

**Elenco delle lavorazioni o trasformazioni che comportano un cambiamento della voce tariffaria della nomenclatura, ma che non conferiscono il carattere di prodotti originari ai prodotti che le subiscono o che lo conferiscono subordinatamente a talune condizioni**

| Prodotti ottenuti | | Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari » | Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|---|
| N. della voce tariffaria | Denominazione | | |
| 02.06 | Carni e frattaglie, commestibili, di qualsiasi specie (esclusi i fegati di volatili), salate o in salamoia, secche o affumicate | Salagione, immersione in salamoia, essiccazione od affumicatura di carni e frattaglie commestibili delle voci nn. 02.01 e 02.04 | |
| 03.02 | Pesci secchi, salati o in salamoia ; pesci affumicati, anche cotti prima o durante l'affumicatura | Essiccazione, salagione, immersione in salamoia di pesci ; affumicatura di pesci anche accompagnata da cottura | |
| 04.02 | Latte e crema di latte, conservati, concentrati, o zuccherati | Conservazione, concentrazione del latte o della crema di latte della voce n. 04.01 o aggiunta di zuccheri a questi prodotti | |
| 04.03 | Burro | Fabbricazione a partire dal latte o dalla crema | |
| 04.04 | Formaggi e latticini | Fabbricazione a partire da prodotti delle voci nn. 04.01, 04.02 e 04.03 | |
| 07.02 | Ortaggi e piante mangerecce, anche cotti, congelati | Congelazione di ortaggi e piante mangerecce | |
| 07.03 | Ortaggi e piante mangerecce, presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato | Immersione in acqua salata o addizionata di altre sostanze, di ortaggi e di piante mangerecce della voce n. 07.01 | |
| 07.04 | Ortaggi e piante mangerecce, disseccati, disidratati o evaporati, anche tagliati in pezzi o in fette oppure macinati o polverizzati, ma non altrimenti preparati | Essiccazione, disidratazione, evaporazione, riduzione in pezzi, triturazione, polverizzazione degli ortaggi e piante mangerecce delle voci dal n. 07.01 al n. 07.03 incluso | |
| 08.10 | Frutta, anche cotte, congelate, senza aggiunta di zuccheri | Congelazione di frutta | |
| 08.11 | Frutta temporaneamente conservate (ad esempio, mediante anidride solforosa o immerse nell'acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atte per il consumo nello stato in cui sono presentate | Immersione in acqua salata o addizionata di altre sostanze, di frutta delle voci dal n. 08.01 al n. 08.09 incluso | |

Elenco A *(segue)*

| Prodotti ottenuti | | Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari » | Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|---|
| N. della voce tariffaria | Denominazione | | |
| 08.12 | Frutta secche (escluse quelle delle voci dal n. 08.01 al n. 08.05 incluso) | Essiccazione di frutta | |
| 11.01 | Farine di cereali | Fabbricazione a partire da cereali | |
| 11.02 | Semole, semolini, cereali mondati, perlati, spezzati, schiacciati o in fiocchi, escluso il riso della voce n. 10.06 ; germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati | Fabbricazione a partire da cereali | |
| 11.04 | Farine dei legumi da granella secchi compresi nella voce n. 07.05 o delle frutta comprese al capitolo 8 ; farine e semolini di sago e di radici e di tuberi compresi nella voce n. 07.06 | Fabbricazione a partire da legumi secchi della voce n. 07.05, da prodotti della voce n. 07.06 o da frutta del capitolo 8 | |
| 11.05 | Farina, semolino e fiocchi, di patate | Fabbricazione a partire da patate | |
| 11.07 | Malto, anche torrefatto | Fabbricazione a partire da cereali | |
| 11.08 | Amidi e fecole; inulina | Fabbricazione a partire da cereali del capitolo 10, da patate o da altri prodotti del capitolo 7 | |
| 11.09 | Glutine di frumento, anche allo stato secco | Fabbricazione a partire da frumento o da farina di frumento | |
| 15.01 | Strutto, altri grassi di maiale e grassi di volatili, pressati, fusi od estratti a mezzo di solventi | Fabbricazione a partire da prodotti della voce n. 02.05 | |
| 15.02 | Sevi (delle specie bovina, ovina e caprina) greggi, fusi od estratti a mezzo di solventi, compresi i sevi detti « primo sugo » | Fabbricazione a partire da prodotti delle voci nn. 02.01 e 02.06 | |
| 15.04 | Grassi e oli di pesci e di mammiferi marini, anche raffinati | Fabbricazione a partire da prodotti dei capitoli 2 e 3 | |
| 15.06 | Altri grassi ed oli animali (olio di piedi di bue, grassi di ossa, grassi di cascami, ecc.) | Fabbricazione a partire da prodotti del capitolo 2 | |

Elenco A *(segue)*

| Prodotti ottenuti | | Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari » | Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|---|
| N. della voce tariffaria | Denominazione | | |
| ex 15.07 | Oli vegetali fissi fluidi o concreti, greggi, depurati o raffinati, esclusi gli oli di legno della Cina, di abrasin, di tung, di oleococca, di oiticica, la cera di mirica e la cera del Giappone e esclusi gli oli destinati a usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana | Fabbricazione a partire da prodotti dei capitoli 7 e 12 | |
| 16.01 | Salsicce, salami e simili, di carni, di frattaglie o di sangue | Fabbricazione a partire da prodotti del capitolo 2 | |
| 16.02 | Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie | Fabbricazione a partire da prodotti del capitolo 2 | |
| 16.04 | Preparazioni e conserve di pesci, compreso il caviale ed i suoi succedanei | Fabbricazione a partire da prodotti del capitolo 3 | |
| 16.05 | Crostacei e molluschi (compresi i testacei) preparati o conservati | Fabbricazione a partire da prodotti del capitolo 3 | |
| ex 17.01 | Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido, aromatizzati o colorati | Fabbricazione a partire da qualsiasi prodotto | |
| 17.02 | Altri zuccheri allo stato solido ; sciroppi di zucchero non aromatizzati né colorati, succedanei del miele, anche misti, con miele naturale ; zuccheri e melassi, caramellati | Fabbricazione a partire da qualsiasi prodotto | |
| ex 17.03 | Melassi, aromatizzati o colorati | Fabbricazione a partire da qualsiasi prodotto | |
| 17.04 | Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao | Fabbricazione a partire da altri prodotti del capitolo 17 | |
| 18.04 | Burro di cacao, compreso il grasso e l'olio di cacao | | Fabbricazione a partire da cacao in grani originario |
| 18.06 | Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao | Fabbricazione a partire da saccarosio o per la quale vengono utilizzati prodotti delle voci dal n. 18.01 al n. 18.05 incluso, il cui valore supera il 40 % del valore del prodotto ottenuto | |
| ex 19.02 | Estratti di malto | Fabbricazione a partire da prodotti della voce n. 11.07 | |
| ex 19.02 | Preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, semolini, amidi, fecole od estratti di malto, anche addizionati di cacao in misura inferiore a 50 % in peso | Fabbricazione a partire da cereali e derivati, carni, latte e zuccheri | |
| 19.03 | Paste alimentari | | Fabbricazione a partire da grano duro |

Elenco A *(segue)*

| Prodotti ottenuti | | Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari » | Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|---|
| N. della voce tariffaria | Denominazione | | |
| 19.04 | Tapioca, compresa quella di fecola di patate | Fabbricazione a partire da qualsiasi prodotto | |
| 19.05 | Prodotti a base di cereali, ottenuti per soffiatura o tostatura: « puffed-rice », « corn-flakes » e simili | Fabbricazione a partire da qualsiasi prodotto | |
| 19.07 | Pane, biscotti di mare ed altri prodotti della panetteria ordinaria, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova, materie grasse, formaggio o frutta, ostie, capsule per medicamenti, ostie per sigilli, fogli di paste seccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili | Fabbricazione a partire da prodotti del capitolo 11 | |
| 19.08 | Prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria, anche addizionati di cacao in qualsiasi proporzione | Fabbricazione a partire da prodotti del capitolo 11 | |
| 20.01 | Ortaggi, piante mangerecce e frutta, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico, con o senza sale, spezie, mostarda o zuccheri | | Fabbricazione a partire da prodotti originari dei capitoli 7 e 8 |
| 20.02 | Ortaggi, piante mangerecce, preparati o conservati senza aceto o acido acetico | | Fabbricazione a partire da prodotti originari del capitolo 7 |
| 20.03 | Frutta congelate, con aggiunta di zuccheri | | Fabbricazione a partire da prodotti originari dei capitoli 8 e 17 |
| 20.04 | Frutta, scorze di frutta, piante e parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate, cristallizzate) | | Fabbricazione a partire da prodotti originari dei capitoli 8 e 17 |
| 20.05 | Puree e paste di frutta, gelatine, marmellate, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri | | Fabbricazione a partire da prodotti originari dei capitoli 8 e 17 |
| 20.06 | Frutta altrimenti preparate o conservate, anche con aggiunta di zuccheri o di alcole | | Fabbricazione a partire da prodotti originari dei capitoli 8, 9, 17 e 22 |
| 20.07 | Succhi di frutta (compresi i mosti d'uva) o di ortaggi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri | | Fabbricazione a partire da prodotti originari dei capitoli 7, 8 e 17 |
| ex 21.02 | Cicoria torrefatta e suoi estratti | Fabbricazione a partire da cicoria fresca o secca | |

Elenco A *(segue)*

| Prodotti ottenuti | | Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari » | Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|---|
| N. della voce tariffaria | Denominazione | | |
| 21.04 | Salse ; condimenti composti | | Fabbricazione a partire da concentrato di pomodoro il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto ottenuto |
| 21.05 | Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi preparati ; preparazioni alimentari composte omogeneizzate | Fabbricazione a partire da prodotti della voce n. 20.02 | |
| ex 21.07 | Sciroppi di zucchero aromatizzati o colorati | Fabbricazione a partire da qualsiasi prodotto | |
| 22.02 | Limonate, acque gassose aromatizzate (comprese le acque minerali aromatizzate) e altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce n. 20.07 | Fabbricazione a partire da succhi di frutta | |
| 22.06 | Vermut ed altri vini di uve fresche aromatizzati con parti di piante o con sostanze aromatiche | Fabbricazione a partire da prodotti delle voci nn. 08.04, 20.07, 22.04 o 22.05 | |
| 22.08 | Alcole etilico non denaturato di 80° e più; alcole etilico denaturato di qualsiasi titolo alcolometrico | Fabbricazione a partire da prodotti delle voci 08.04, 20.07, 22.04 o 22.05 | |
| 22.09 | Alcole etilico non denaturato di meno di 80° ; acquaviti, liquori ed altre bevande alcoliche ; preparazioni alcoliche composte (dette « estratti concentrati ») per la fabbricazione delle bevande | Fabbricazione a partire da prodotti delle voci nn. 08.04, 20.07, 22.04 o 22.05 | |
| 22.10 | Aceti commestibili e loro succedanei commestibili | Fabbricazione a partire da prodotti delle voci nn. 08.04, 20.07, 22.04 o 22.05 | |
| ex 23.03 | Avanzi della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), aventi tenore di proteine calcolato sulla sostanza secca, superiore a 40 % in peso | Fabbricazione a partire da granturco o da farina di granturco | |
| 23.04 | Panelli, sansa di olive ed altri residui dell'estrazione degli oli vegetali, escluse le morchie | Fabbricazione a partire da prodotti diversi | |
| 23.07 | Foraggi melassati o zuccherati ; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali | Fabbricazione a partire da cereali e derivati, carni, latte, zuccheri e melassi | |

Elenco A *(segue)*

| Prodotti ottenuti | | Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari » | Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|---|
| N. della voce tariffaria | Denominazione | | |
| ex 24.02 | Sigarette ; sigari e sigaretti ; tabacco da fumo | | Fabbricazione nella quale almeno il 70 % in peso dei prodotti del n. 24.01 utilizzati sono prodotti originari |
| ex 28.38 | Solfato d'alluminio | Fabbricazione a partire dai prodotti della voce n. 28.20 | |
| 30.03 | Medicamenti per la medicina umana o veterinaria | Fabbricazione a partire da sostanze attive | |
| ex 30.04 | Ovatte, garze, bende e prodotti analoghi (fasciature, sparadrappi, senapismi, ecc.), impregnati o ricoperti di sostanze farmaceutiche per usi medici o chirurgici | | Fabbricazione a partire da sostanze farmaceutiche originarie |
| 31.05 | Altri concimi ; prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette, pastiglie e altre forme simili, sia in recipienti o involucri di un peso lordo massimo di 10 kg | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto ottenuto |
| 32.06 | Lacche coloranti | Fabbricazione a partire da prodotti delle voci nn. 32.04 e 32.05 | |
| 32.07 | Altre sostanze coloranti ; prodotti inorganici del genere di quelli utilizzati come « sostanze luminescenti » | Miscela di ossidi o di sali compresi nel capitolo 28 con delle cariche, quali il solfato di bario, la creta, il carbonato di bario, il bianco satinato | |
| 32.10 | Colori per la pittura artistica, l'insegnamento, la pittura di insegne, per modificare le gradazioni di tinta o per divertimento, in tubi, vasi, flaconi, scodellini e presentazioni simili, anche in pastiglie oppure in assortimenti contenenti o non, pennelli, sfumini, scodellini o altri accessori | Fabbricazione a partire da prodotti delle voci dal n. 32.04 al n. 32.09 incluso | |
| 32.12 | Mastici (compresi i mastici e i cementi di resina) ; stucchi utilizzati nella pittura e stucchi non refrattari del genere di quelli utilizzati nella muratura | Fabbricazione a partire da prodotti della voce n. 32.09 | |
| ex 33.06 | Acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali, anche medicinali | Fabbricazione a partire da oli essenziali (deterpenati o no), liquidi o concreti, e resinoidi | |

Elenco A *(segue)*

| Prodotti ottenuti | | Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari » | Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|---|
| N. della voce tariffaria | Denominazione | | |
| 34.01 | Saponi ; prodotti e preparazioni organici tensioattivi da usare come sapone, in barre, in pezzi o soggetti ottenuti a stampo o in pani (contenenti o no sapone) | Fabbricazione a partire da prodotti delle voci nn. 34.02 e 34.05 | |
| 35.05 | Destrina e colle di destrina ; amidi e fecole solubili o torrefatti ; colle di amido o di fecola | | Fabbricazione a partire da granturco o patate |
| ex 35.07 | Enzimi preparati non nominati né compresi altrove | | Fabbricazione per la quale sono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto ottenuto |
| ex 36.08 | Prodotti e preparazioni di sostanze infiammabili | Fabbricazione a partire da materie infiammabili | |
| 37.01 | Lastre fotografiche e pellicole piane, sensibilizzate, non impressionate, diverse da quelle di carta, di cartone, di cartoncino o di tessuto | Fabbricazione a partire da prodotti della voce n. 37.02 | |
| 37.02 | Pellicole sensibilizzate, non impressionate, anche perforate, in rotoli o in strisce | Fabbricazione a partire da prodotti della voce n. 37.01 | |
| 37.04 | Lastre e pellicole impressionate non sviluppate, negative o positive | Fabbricazione a partire da prodotti delle voci nn. 37.01 e 37.02 | |
| 38.11 | Disinfettanti, insetticidi, fungicidi, rodenticidi, erbicidi, inibitori di germinazione, regolatori di crescita per piante, e prodotti simili, presentati allo stato di preparazioni o in forme, recipienti o involucri per la vendita al minuto oppure in particolari presentazioni quali nastri, stoppini e candele solforati e carte moschicide | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto ottenuto |
| 38.12 | Bozzime preparate, appretti preparati e preparazioni per la mordenzatura, del tipo di quelli utilizzati nell'industria tessile, nell'industria della carta, nell'industria del cuoio o in industrie simili | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto ottenuto |
| 38.13 | Preparazioni per il decapaggio dei metalli ; preparazioni disossidanti per saldare ed altre preparazioni ausiliarie per la saldatura dei metalli ; paste e polveri per saldare composte di metallo di apporto e di altri prodotti ; preparazioni per il rivestimento o il riempimento di elettrodi e di bacchette per saldatura | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto ottenuto |

Elenco A *(segue)*

| Prodotti ottenuti | | Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari » | Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|---|
| N. della voce tariffaria | Denominazione | | |
| 38.14 | Preparazioni antidetonanti, inibitori di ossidazione, additivi peptizzanti, additivi per la viscosità, additivi contro la corrosione, ed altri additivi preparati simili per oli minerali | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto ottenuto |
| 38.15 | « Acceleranti di vulcanizzazione » preparati | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto ottenuto |
| 38.17 | Preparazioni e cariche per apparecchi estintori ; granate e bombe estintrici | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto ottenuto |
| 38.18 | Solventi e diluenti composti per vernici o prodotti simili | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto ottenuto |
| ex 38.19 | Prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle consistenti in miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove ; prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove ad esclusione :<br>— degli oli di flemma, e dell'olio di Dippel<br>— degli acidi naftenici e loro sali, insolubili nell'acqua ; degli esteri degli acidi naftenici<br>— degli acidi solfonaftenici e loro sali insolubili nell'acqua ; degli esteri degli acidi solfonaftenici<br>— dei solfonati di petrolio, ad eccezione dei solfonati di petrolio di metalli alcalini, d'ammonio o d'etanolammine ; degli acidi solfonici di oli di minerali bituminosi, tiofenici, e loro sali<br>— degli alchilbenzoli o alchilnaftaline, in miscele<br>— degli scambiatori di ioni<br>— dei catalizzatori<br>— delle composizioni assorbenti per completare il vuoto nei tubi o nelle valvole elettriche | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto ottenuto |

Elenco A *(segue)*

| Prodotti ottenuti | | Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari » | Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|---|
| N. della voce tariffaria | Denominazione | | |
| ex 38.19 *(segue)* | — dei cementi, malte e composizioni simili, refrattari | | |
| | — degli ossidi di ferro alcalinizzati per la depurazione dei gas | | |
| | — dei carboni (esclusi quelli in grafite artificiale della voce n. ex 38.01) in composizioni metallo-grafitiche ed altre, presentati sotto forma di placchette, di barre o di altri semiprodotti | | |
| | — sorbite, esclusa la sorbite della voce n. 29.04 | | |
| | — le acque ammoniacali e le masse depuranti esaurite provenienti dalla depurazione dal gas illuminante | | |
| ex capitolo 39 | Tessuti non compresi nella voce n. 59.08 in applicazione della nota 2A del capitolo 59 | | Fabbricazione a partire da filati |
| ex 39.02 | Prodotti di polimerizzazione | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto ottenuto |
| ex 39.07 | Lavori delle sostanze comprese nelle voci dal n. 39.01 al n. 39.06 incluso, esclusi i ventagli e le ventole a mano, loro ossature e parti di ossature, e di stecche per busti, per vestiti o accessori di vestiti e simili | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto ottenuto |
| 40.05 | Lastre, fogli e nastri di gomma, naturale o sintetica, non vulcanizzata, diversi dai fogli affumicati e dai fogli crêpe delle voci nn. 40.01 e 40.02 ; granuli di gomma, naturale o sintetica, sotto forma di mescole pronte per la vulcanizzazione ; mescole, dette « mescole-madri », costituite da gomma, naturale o sintetica, non vulcanizzata, addizionata, prima o dopo coagulazione, di nero fumo (con o senza oli minerali) o di anidride silicica (con o senza oli minerali), sotto qualsiasi forma | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti, il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto ottenuto |

Elenco A *(segue)*

| Prodotti ottenuti | | Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari » | Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|---|
| N. della voce tariffaria | Denominazione | | |
| ex 41.02 | Cuoio e pelli di bovini (compresi i bufali) e di equini, preparati ma non pergamenati, esclusi quelli delle voci n. 41.06 e n. 41.08 | Concia di pelli gregge della voce n. 41.01 | |
| ex 41.03 | Pelli ovine, preparate ma non pergamenate, escluse quelle delle voci n. 41.06 e n. 41.08 | Concia di pelli gregge della voce n. 41.01 | |
| ex 41.04 | Pelli caprine preparate ma non pergamenate, escluse quelle delle voci n. 41.06 e n. 41.08 | Concia di pelli gregge della voce n. 41.01 | |
| ex 41.05 | Pelli preparate ma non pergamenate di altri animali, escluse quelle delle voci n. 41.06 e n. 41.08 | Concia di pelli gregge della voce n. 41.01 | |
| 41.08 | Cuoio e pelli, verniciati o metallizzati | | Verniciatura o metallizzazione delle pelli delle voci dal n. 41.02 al n. 41.06 incluso (diverse dalle pelli di meticci delle Indie e dalle pelli di capre delle Indie, semplicemente conciate con sostanze vegetali, anche sottoposte ad altre preparazioni, ma evidentemente non utilizzabili, in tale stato, per la fabbricazione di lavori di cuoio); il valore delle pelli utilizzate non deve superare il 50 % del valore del prodotto ottenuto |
| 43.03 | Pelliccerie lavorate o confezionate | Confezioni di pellicce effettuate a partire da pelli da pellicceria in tavole, sacchi, mappette, croci e similari della voce n. ex 43.02 | |
| ex 44.21 | Casse, cassette, gabbie, cilindri e imballaggi simili, completi, di legno, esclusi quelli di pannelli di fibre | | Fabbricazione a partire da tavole non tagliate in determinate misure |
| ex 44.28 | Legno preparato per fiammiferi; zeppe di legno per calzature | Fabbricazione a partire da legno in fuscelli | |
| 45.03 | Lavori di sughero naturale | | Fabbricazione a partire da prodotti della voce n. 45.01 |
| ex 48.07 | Carta e cartoni semplicemente rigati, lineati o quadrettati, in rotoli o in fogli | | Fabbricazione a partire dalla pasta di carta |

Elenco A *(segue)*

| Prodotti ottenuti | | Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari » | Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|---|
| N. della voce tariffaria | Denominazione | | |
| 48.14 | Prodotti cartotecnici per corrispondenza ; carta da lettere in blocchi, buste, biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini ; scatole, involucri a busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto ottenuto |
| 48.15 | Altra carta e cartoni tagliati per un uso determinato | | Fabbricazione a partire dalla pasta di carta |
| ex 48.16 | Scatole, sacchi, sacchetti, cartocci ed altri contenitori di carta o di cartone | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto ottenuto |
| 49.09 | Cartoline postali, cartoline per anniversari, cartoline di Natale e simili, illustrate, ottenute con qualsiasi procedimento, anche con guarnizioni od applicazioni | Fabbricazione a partire da prodotti della voce n. 49.11 | |
| 49.10 | Calendari di ogni specie di carta o cartone, compresi i blocchi di calendari da sfogliare | Fabbricazione a partire da prodotti della voce n. 49.11 | |
| 50.04 (1) | Filati di seta non preparati per la vendita al minuto | | Fabbricazione a partire da prodotti della voce n. 50.01 |
| 50.05 (1) | Filati di borra di seta (schappe) o di cascami di borra di seta (roccadino o pettenuzzo di seta) non preparati per la vendita al minuto | | Fabbricazione a partire da prodotti della voce n. 50.03, non cardati né pettinati |
| ex 50.07 (1) | Filati di seta, di borra di seta (schappe), e di cascami di borra di seta (roccadino o pettenuzzo di seta), preparati per la vendita al minuto ; imitazioni del catgut preparate con fili di seta | | Fabbricazione a partire da prodotti della voce n. 50.01 o da prodotti della voce n. 50.03, non cardati né pettinati |
| 50.09 (2) | Tessuti di seta, di borra di seta (schappe) o di cascami di borra di seta (roccadino o pettenuzzo di seta) | | Fabbricazione a partire da prodotti delle voci nn. 50.02 e 50.03 |
| 51.01 (1) | Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali continue, non preparati per la vendita al minuto | | Fabbricazione a partire da prodotti chimici o da paste tessili |
| 51.02 (1) | Monofili, lamette e simili (paglia artificiale) ed imitazione del catgut, di materie tessili sintetiche e artificiali | | Fabbricazione a partire da prodotti chimici o da paste tessili |

(1) Per i fili ottenuti da due o più materie tessili, si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco tanto per la voce sotto la quale il filo misto viene classificato quanto per le voci sotto le quali verrebbe classificato un filo di ciascuna delle altre materie tessili che rientrano nella composizione del filo misto.

(2) Per i tessuti nella composizione dei quali entrano due o più materie tessili, si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco tanto per la voce sotto la quale è classificato il tessuto misto quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato il tessuto di ciascuna delle altre materie tessili che rientrano nella composizione del tessuto misto.

Elenco A *(segue)*

| Prodotti ottenuti | | Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari » | Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|---|
| N. della voce tariffaria | Denominazione | | |
| 51.03 (1) | Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali continue, preparati per la vendita al minuto | | Fabbricazione a partire da prodotti chimici o da paste tessili |
| 51.04 (2) | Tessuti di fibre tessili sintetiche ed artificiali continue (compresi i tessuti di monofili o di lamette delle voci nn. 51.01 o 51.02) | | Fabbricazione a partire da prodotti chimici o da paste tessili |
| 52.01 | Fili di metallo combinati con filati tessili (filati metallici), compresi i filati tessili spiralati con metallo e filati tessili metallizzati | | Fabbricazione a partire da prodotti chimici, paste tessili o da fibre tessili naturali, fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco e loro cascami, non cardati né pettinati |
| 52.02 | Tessuti di fili di metallo, di filati metallici o di filati tessili metallizzati della voce n. 52.01, per l'abbigliamento, l'arredamento ed usi simili | | Fabbricazione a partire da prodotti chimici, paste tessili, fibre tessili naturali, fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco o da loro cascami |
| 53.06 (1) | Filati di lana cardata, non preparati per la vendita al minuto | | Fabbricazione a partire da prodotti delle voci nn. 53.01 e 53.03 |
| 53.07 (1) | Filati di lana pettinata, non preparati per la vendita al minuto | | Fabbricazione a partire da prodotti delle voci nn. 53.01 e 53.03 |
| 53.08 (1) | Filati di peli fini, cardati o pettinati, non preparati per la vendita al minuto | | Fabbricazione a partire da peli fini greggi della voce n. 53.02 |
| 53.09 (1) | Filati di peli grossolani o di crine, non preparati per la vendita al minuto | | Fabbricazione a partire da peli grossolani della voce n. 53.02 o da crini della voce n. 05.03, greggi |
| 53.10 (1) | Filati di lana, di peli (fini o grossolani) o di crine, preparati per la vendita al minuto | | Fabbricazione a partire da materie delle voci nn. 05.03, 53.01, 53.02, 53.03 e 53.04 |
| 53.11 (2) | Tessuti di lana o di peli fini | | Fabbricazione a partire da materie delle voci dal n. 53.01 al n. 53.05 incluso |
| 53.12 (2) | Tessuti di peli grossolani o di crine | | Fabbricazione a partire da prodotti delle voci dal n. 53.02 al n. 53.05 incluso o a partire da crine della voce n. 05.03 |

(1) Per i fili ottenuti da due o più materie tessili, si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco tanto per la voce sotto la quale il filo misto viene classificato quanto per le voci sotto le quali verrebbe classificato un filo di ciascuna delle altre materie tessili che rientrano nella composizione del filo misto.

(2) Per i tessuti nella composizione dei quali entrano due o più materie tessili, si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco tanto per la voce sotto la quale è classificato il tessuto misto quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato il tessuto di ciascuna delle altre materie tessili che rientrano nella composizione del tessuto misto.

Elenco A *(segue)*

| Prodotti ottenuti | | Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari » | Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|---|
| N. della voce tariffaria | Denominazione | | |
| 54.03 (1) | Filati di lino o di ramiè, non preparati per la vendita al minuto | | Fabbricazione a partire da prodotti delle voci nn. 54.01 e 54.02, non cardati né pettinati |
| 54.04 (1) | Filati di lino o di ramiè, preparati per la vendita al minuto | | Fabbricazione a partire da materie delle voci nn. 54.01 e 54.02 |
| 54.05 (2) | Tessuti di lino o di ramiè | | Fabbricazione a partire da materie delle voci nn. 54.01 e 54.02 |
| 55.05 (1) | Filati di cotone non preparati per la vendita al minuto | | Fabbricazione a partire da materie delle voci nn. 55.01 e 55.03 |
| 55.06 (1) | Filati di cotone preparati per la vendita al minuto | | Fabbricazione a partire da materie delle voci nn. 55.01 e 55.03 |
| 55.07 (2) | Tessuti di cotone a punto di garza | | Fabbricazione a partire da materie delle voci nn. 55.01, 55.03 e 55.04 |
| 55.08 (2) | Tessuti di cotone ricci del tipo spugna | | Fabbricazione a partire da materie delle voci nn. 55.01, 55.03 e 55.04 |
| 55.09 (2) | Altri tessuti di cotone | | Fabbricazione a partire da materie delle voci nn. 55.01, 55.03 e 55.04 |
| 56.01 | Fiocco di fibre tessili sintetiche ed artificiali, in massa | | Fabbricazione a partire da prodotti chimici o da paste tessili |
| 56.02 | Fasci (câbles) da fiocco di fibre tessili sintetiche ed artificiali | | Fabbricazione a partire da prodotti chimici o da paste tessili |
| 56.04 | Fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco e cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali (continue o in fiocco), cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura | | Fabbricazione a partire da prodotti chimici o da paste tessili |
| 56.05 (1) | Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco (o di cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali), non preparati per la vendita al minuto | | Fabbricazione a partire da prodotti chimici o da paste tessili |
| 56.06 (1) | Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco (o di cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali), preparati per la vendita al minuto | | Fabbricazione a partire da prodotti chimici o da paste tessili |

(1) Per i fili ottenuti da due o più materie tessili, si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco tanto per la voce sotto la quale il filo misto viene classificato quanto per le voci sotto le quali verrebbe classificato un filo di ciascuna delle altre materie tessili che rientrano nella composizione del filo misto.

(2) Per i tessuti nella composizione dei quali entrano due o più materie tessili, si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco tanto per la voce sotto la quale è classificato il tessuto misto quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato il tessuto di ciascuna delle altre materie tessili che rientrano nella composizione del tessuto misto.

Elenco A *(segue)*

| Prodotti ottenuti | | Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari » | Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|---|
| N. della voce tariffaria | Denominazione | | |
| 56.07 (2) | Tessuti di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco | | Fabbricazione a partire da prodotti delle voci nn. 56.01, 56.02 e 56.03 |
| 57.06 (1) | Filati di iuta e di altre fibre tessili liberiane della voce n. 57.03 | | Fabbricazione a partire da iuta greggia o da altre fibre tessili liberiane gregge della voce n. 57.03 |
| ex 57.07 (1) | Filati di canapa | | Fabbricazione a partire da canapa greggia |
| ex 57.07 (1) | Filati di altre fibre tessili vegetali, esclusi i filati di canapa | | Fabbricazione a partire da fibre tessili vegetali gregge delle voci dal n. 57.02 al n. 57.04 |
| ex 57.07 | Filati di carta | | Fabbricazione a partire da prodotti del capitolo 47, da prodotti chimici, paste tessili o fibre tessili naturali, fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco o loro cascami, non cardati né pettinati |
| 57.10 (2) | Tessuti di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce n. 57.03 | | Fabbricazione a partire da iuta greggia o da altre fibre tessili liberiane gregge della voce n. 57.03 |
| ex 57.11 (2) | Tessuti di altre fibre tessili vegetali | | Fabbricazione a partire da prodotti delle voci nn. 57.01, 57.02, 57.04 o da filati di cocco della voce n. 57.07 |
| ex 57.11 | Tessuti di filati di carta | | Fabbricazione a partire da carta, da prodotti chimici, paste tessili o da fibre tessili naturali, fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco o loro cascami |
| 58.01 | Tappeti a punti annodati od arrotolati, anche confezionati | | Fabbricazione a partire da prodotti delle voci dal n. 50.01 al n. 50.03 incluso, n. 51.01, dal n. 53.01 al n. 53.05 incluso, n. 54.01, dal n. 55.01 al n. 55.04 incluso, dal n. 56.01 al n. 56.03 incluso, dal n. 57.01 al n. 57.04 incluso |
| 58.02 | Altri tappeti, anche confezionati ; tessuti detti Kélim o Kilim, Schumacks o Soumak, Karamanie e simili, anche confezionati | | Fabbricazione a partire da prodotti delle voci dal n. 50.01 al n. 50.03 incluso, n. 51.01, dal n. 53.01 al n. 53.05 incluso, n. 54.01, dal n. 55.01 al n. 55.04 incluso, dal n. 56.01 al n. 56.03 incluso, dal n. 57.01 al n. 57.04 incluso |
| 58.04 | Velluti, felpe, tessuti ricci e tessuti di ciniglia, esclusi i manufatti delle voci nn. 55.08 e 58.05 | | Fabbricazione a partire da prodotti delle voci dal n. 50.01 al n. 50.03 incluso, dal n. 53.01 al n. 53.05 incluso, n. 54.01, dal n. 55.01 al n. 55.04 incluso e dal n. 56.01 al n. 56.03 incluso, oppure a partire da prodotti chimici o da paste tessili |

(1) Per i fili ottenuti da due o più materie tessili, si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco tanto per la voce sotto la quale il filo misto viene classificato quanto per le voci sotto le quali verrebbe classificato un filo di ciascuna delle altre materie tessili che rientrano nella composizione del filo misto.

(2) Per i tessuti nella composizione dei quali entrano due o più materie tessili, si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco tanto per la voce sotto la quale è classificato il tessuto misto quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato il tessuto di ciascuna delle altre materie tessili che rientrano nella composizione del tessuto misto.

Elenco A *(segue)*

| Prodotti ottenuti | | Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari » | Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|---|
| N. della voce tariffaria | Denominazione | | |
| 58.05 | Nastri, galloni e simili ; nastri senza trama di fibre o di fili disposti parallelamente ed incollati (bolduc), esclusi i manufatti della voce n. 58.06 | | Fabbricazione a partire da prodotti delle voci dal n. 50.01 al n. 50.03 incluso, dal n. 53.01 al n. 53.05 incluso, n. 54.01, dal n. 55.01 al n. 55.04 incluso, dal n. 56.01 al n. 56.03 incluso, dal n. 57.01 al n. 57.04 incluso oppure a partire da prodotti chimici o paste tessili |
| 58.06 | Etichette, scudetti e simili, tessuti, ma non ricamati, in pezza, in nastri o tagliati | | Fabbricazione a partire da prodotti delle voci dal n. 50.01 al n. 50.03 incluso, dal n. 53.01 al n. 53.05 incluso, n. 54.01, dal n. 55.01 al n. 55.04 incluso e dal n. 56.01 al n. 56.03 oppure a partire da prodotti chimici o paste tessili |
| 58.07 | Filati di ciniglia ; filati spiralati (vergolinati), diversi da quelli della voce n. 52.01 e dai filati di crine spiralati ; trecce in pezza ; altri manufatti di passamaneria ed altri simili manufatti ornamentali, in pezza ; ghiande, nappe, olive, noci, fiocchetti (pompons) e simili | | Fabbricazione a partire da prodotti delle voci dal n. 50.01 al n. 50.03 incluso, dal n. 53.01 al n. 53.05 incluso, n. 54.01, dal n. 55.01 al n. 55.04 incluso e dal n. 56.01 al n. 56.03 incluso oppure a partire da prodotti chimici o paste tessili |
| 58.08 | Tulli e tessuti a maglie annodate (reti), lisci | | Fabbricazione a partire da prodotti delle voci dal n. 50.01 al n. 50.03 incluso, dal n. 53.01 al n. 53.05 incluso, n. 54.01, dal n. 55.01 al n. 55.04 incluso e dal n. 56.01 al n. 56.03 incluso oppure a partire da prodotti chimici o paste tessili |
| 58.09 | Tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate (reti), operati ; pizzi (a macchina o a mano) in pezza, in strisce o in motivi | | Fabbricazione a partire da prodotti delle voci dal n. 50.01 al n. 50.03 incluso, dal n. 53.01 al n. 53.05 incluso, n. 54.01, dal n. 55.01 al n. 55.04 incluso, dal n. 56.01 al n. 56.03 incluso oppure da prodotti chimici o da paste tessili |
| 58.10 | Ricami in pezza, in strisce o in motivi | | Fabbricazione a partire da filati tessili |
| 59.01 | Ovatte e manufatti di ovatta ; borre di cimatura, nodi e groppetti (bottoni) di materie tessili | | Fabbricazione a partire da fibre naturali oppure da prodotti chimici o paste tessili |
| 59.02 | Feltri e manufatti di feltro, anche impregnati o spalmati | | Fabbricazione a partire da fibre naturali oppure da prodotti chimici o paste tessili |
| 59.03 | « Stoffe non tessute » e manufatti di « stoffe non tessute », anche impregnati o spalmati | | Fabbricazione a partire da fibre naturali oppure da prodotti chimici o paste tessili |
| 59.04 | Spago, corde e funi, anche intrecciati | | Fabbricazione a partire da fibre naturali, sia da prodotti chimici o da paste tessili |
| 59.05 | Reti ottenute con l'impiego di manufatti previsti dalla voce n. 59.04, in strisce, in pezza o in forme determinate ; reti per la pesca, in forme determinate, costituite da filati, spago o corde | | Fabbricazione sia a partire da fibre naturali, sia a partire da prodotti chimici o da paste tessili |

Elenco A *(segue)*

| Prodotti ottenuti | | Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari » | Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|---|
| N. della voce tariffaria | Denominazione | | |
| 59.06 | Altri manufatti ottenuti con l'impiego di filati, spago, corde o funi, esclusi i tessuti ed i manufatti di tessuto | | Fabbricazione sia a partire da fibre naturali, sia a partire da prodotti chimici o da paste tessili |
| 59.07 | Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, del tipo usato in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili (percallina spalmata, ecc.) ; tele per decalco o trasparenti per il disegno ; tele preparate per la pittura ; bugrane e tessuti simili per cappelleria | | Fabbricazione a partire da filati |
| 59.08 | Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di derivati della cellulosa o di altre materie plastiche artificiali e tessuti stratificati con quelle stesse materie | | Fabbricazione a partire da filati |
| 59.10 | Linoleum per qualsiasi uso, anche tagliati ; copripavimenti costituiti da una spalmatura applicata su supporto di materie tessili, anche tagliati | | Fabbricazione a partire da filati oppure da fibre tessili |
| ex 59.11 | Tessuti gommati, diversi da quelli a maglia, ad esclusione di quelli costituiti da tessuti di fibre tessili sintetiche continue o da nappe di filati di fibre tessili sintetiche continue, disposti parallelamente, impregnati o ricoperti di lattice di gomma, contenenti in peso almeno 90 % di materie tessili e utilizzati per la fabbricazione di pneumatici o per altri usi tecnici | | Fabbricazione a partire da filati |
| ex 59.11 | Tessuti gommati diversi da quelli a maglia, costituiti da tessuti di fibre tessili sintetiche continue o da nappe di filati di fibre tessili sintetiche continue, disposti parallelamente, impregnati o ricoperti di lattice di gomma, contenenti in peso almeno 90 % di materie tessili e utilizzati per la fabbricazione di pneumatici o per altri usi tecnici | | Fabbricazione a partire da prodotti chimici |
| 59.12 | Altri tessuti impregnati o spalmati ; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili | | Fabbricazione a partire da filati |

Elenco A *(segue)*

| Prodotti ottenuti | | Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari » | Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|---|
| N. della voce tariffaria | Denominazione | | |
| 59.13 | Tessuti (diversi da quelli a maglia) elastici, costituiti da materie tessili miste a fili di gomma | | Fabbricazione a partire da filati semplici |
| 59.14 | Lucignoli tessuti, intrecciati o a maglia, di materie tessili, per lampade, fornelli, candele e simili ; reticelle ad incandescenza, anche impregnate, e tessuti tubolari a maglia occorrenti per la loro fabbricazione | | Fabbricazione a partire da filati semplici |
| 59.15 | Tubi per pompe ed altri tubi simili, di materie tessili, anche con armature od accessori di altre materie | | Fabbricazione a partire da prodotti delle voci dal n. 50.01 al n. 50.03 incluso, dal n. 53.01 al n. 53.05 incluso, n. 54.01, dal n. 55.01 al n. 55.04 incluso, dal n. 56.01 al n. 56.03 incluso e dal n. 57.01 al n. 57.04 incluso oppure a partire da prodotti chimici o paste tessili |
| 59.16 | Nastri trasportati e cinghie di trasmissione di materie tessili, anche armati | | Fabbricazione a partire da prodotti delle voci dal n. 50.01 al n. 50.03 incluso, dal n. 53.01 al n. 53.05 incluso, n. 54.01, dal n. 55.01 al n. 55.04 incluso, dal n. 56.01 al n. 56.03 incluso e dal n. 57.01 al n. 57.04 incluso oppure a partire da prodotti chimici o paste tessili |
| 59.17 | Tessuti e manufatti per usi tecnici, di materie tessili | | Fabbricazione a partire da prodotti delle voci dal n. 50.01 al n. 50.03 incluso, dal n. 53.01 al n. 53.05 incluso, n. 54.01, dal n. 55.01 al n. 55.04 incluso, dal n. 56.01 al n. 56.03 incluso e dal n. 57.01 al n. 57.04 incluso oppure a partire da prodotti chimici o paste tessili |
| Capitolo 60 | Maglierie | | Fabbricazione a partire da fibre naturali cardate o pettinate delle materie delle voci dal n. 56.01 al n. 56.03 incluso, da prodotti chimici o paste tessili |
| 61.01 | Indumenti esterni per uomo e per ragazzo | | Fabbricazione a partire da filati |
| 61.02 | Indumenti esterni per donna, ragazza e per bambini | | Fabbricazione a partire da filati |
| 61.03 | Sottovesti (biancheria da dosso) per uomo e per ragazzo, compresi i colli, colletti, sparati e polsini | | Fabbricazione a partire da filati |
| 61.04 | Sottovesti (biancheria da dosso) per donna, per ragazza e per bambini | | Fabbricazione a partire da filati |
| 61.05 | Fazzoletti da naso e da taschino | | Fabbricazione a partire da filati semplici greggi |
| 61.06 | Scialli, sciarpe, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette, e manufatti simili | | Fabbricazione a partire da filati semplici greggi di fibre tessili naturali o da fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco o loro cascami o a partire da prodotti chimici e da paste tessili |

Elenco A *(segue)*

| Prodotti ottenuti | | Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari » | Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|---|
| N. della voce tariffaria | Denominazione | | |
| 61.07 | Cravatte | | Fabbricazione a partire da filati |
| 61.09 | Busti, fascette, ventriere, reggipetto, bretelle, giarrettiere, reggicalze e manufatti simili, di tessuto o di maglia, anche elastici | | Fabbricazione a partire da filati |
| 61.10 | Guanti, calze e calzini, esclusi quelli a maglia | | Fabbricazione a partire da filati |
| 61.11 | Altri accessori confezionati per oggetti di vestiario : sottobraccia, imbottiture e spalline di sostegno per sarti, cinture e cinturoni, manicotti, maniche di protezione, ecc. | | Fabbricazione a partire da filati |
| 62.01 | Coperte | | Fabbricazione a partire da filati greggi dei capitoli dal 50 al 56 incluso |
| 62.02 | Biancheria da letto, da tavola, da toletta, da servizio o da cucina ; tende, tendine ed altri manufatti per l'arredamento | | Fabbricazione a partire da filati semplici greggi |
| 62.03 | Sacchi e sacchetti da imballaggio | | Fabbricazione a partire da prodotti chimici, paste tessili o da fibre tessili naturali, fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco e loro cascami |
| 62.04 | Copertoni, vele per imbarcazioni, tende per l'esterno, tende e oggetti per campeggio | | Fabbricazione a partire da filati semplici greggi |
| ex 62.05 | Altri manufatti confezionati di tessuti, compresi i modelli di vestiti, esclusi ventagli e ventole a mano, loro ossature e parti di ossature | | Fabbricazione per la quale sono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto ottenuto |
| 64.01 | Calzature con suole esterne e tomaia di gomma o di materia plastica artificiale | Fabbricazione a partire da prodotti della voce n. 64.05 | |
| 64.02 | Calzature con suole esterne di cuoio naturale, artificiale o ricostituito ; calzature (non comprese nella voce n. 64.01) con suole esterne di gomma o di materia plastica artificiale | Fabbricazione a partire da prodotti della voce n. 64.05 | |
| 64.03 | Calzature di legno o con suole esterne di legno o di sughero | Fabbricazione a partire da prodotti della voce n. 64.05 | |

Elenco A *(segue)*

| Prodotti ottenuti | | Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari » | Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|---|
| N. della voce tariffaria | Denominazione | | |
| 64.04 | Calzature con suole esterne di altre materie (corda, cartone, tessuto, feltro, giunco, materie da intreccio, ecc.) | Fabbricazione a partire da prodotti della voce n. 64.05 | |
| 65.03 | Cappelli, copricapi ed altre acconciature, di feltro, fabbricati con le campane o con i dischi o piatti della voce n. 65.01, anche guarniti | | Fabbricazione a partire da fibre tessili |
| 65.05 | Cappelli, copricapi ed altre acconciature (comprese le retine per capelli), di maglia o fabbricati con tessuti, pizzi o feltro (in pezzi, ma non in strisce), anche guarniti | | Fabbricazione a partire da filati oppure da fibre tessili |
| 66.01 | Ombrelli (da pioggia e da sole), compresi gli ombrelli-bastone, i parasole-tende, gli ombrelloni e simili | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto ottenuto |
| ex 68.04<br>ex 68.06 | Lavori di abrasivi artificiali a base di carburi di silicio | Fabbricazione a partire dal carburo di silicio (n. ex 28.56) | |
| 70.06 | Vetro colato o laminato e « vetro per vetrate » (anche armati o placcati durante la fabbricazione), semplicemente sgrossati e smerigliati o puliti su una o entrambe le facce, in lastre o in fogli di forma quadrata o rettangolare | Fabbricazione a partire da vetro tirato, colato o laminato delle voci nn. 70.04 e 70.05 | |
| 70.07 | Vetro colato o laminato e « vetro per vetrate » (anche sgrossati e smerigliati o puliti), tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare, o curvati o altrimenti lavorati (smussati, incisi, ecc.); vetri isolanti a pareti multiple ; vetri riuniti in vetrate | Fabbricazione a partire da vetri tirati, colati o laminati delle voci dal n. 70.04 al n. 70.06 incluso | |
| 70.08 | Lastre o vetri di sicurezza, anche sagomati, consistenti in vetri temperati o formati di due o più fogli aderenti fra loro | Fabbricazione a partire dal vetro tirato, colato o laminato delle voci dal n. 70.04 al n. 70.07 incluso | |
| 70.09 | Specchi di vetro, anche incorniciati, compresi gli specchi retrovisivi | Fabbricazione a partire da prodotti delle voci dal n. 70.04 al n. 70.08 incluso | |
| 71.15 | Lavori di perle fini, di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini), di pietre sintetiche o ricostituite | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto ottenuto |

Elenco A *(segue)*

| Prodotti ottenuti | | Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari » | Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|---|
| N. della voce tariffaria | Denominazione | | |
| 73.07 | Ferro ed acciaio in blumi, billette, bramme e bidoni ; ferro ed acciaio semplicemente sbozzati per fucinatura o per battitura al maglio (sbozzi di forgia) | Fabbricazione a partire da prodotti della voce n. 73.06 | |
| 73.08 | Sbozzi in rotoli per lamiere, di ferro o di acciaio | Fabbricazione a partire da prodotti della voce n. 73.07 | |
| 73.09 | Larghi piatti di ferro o di acciaio | Fabbricazione a partire da prodotti delle voci nn. 73.07 e 73.08 | |
| 73.10 | Barre di ferro o di acciaio, laminate o estruse a caldo o fucinate (compresa la vergella o bordione) ; barre di ferro o di acciaio ottenute o rifinite a freddo, barre forate di acciaio per la perforazione delle mine | Fabbricazione a partire da prodotti della voce n. 73.07 | |
| 73.11 | Profilati di ferro o di acciaio, laminati o estrusi a caldo, fucinati, oppure ottenuti o rifiniti a freddo ; palancole di ferro o di acciaio, anche forate o fatte di elementi riuniti | Fabbricazione a partire da prodotti delle voci dal n. 73.07 al n. 73.10 incluso, nn. 73.12 e 73.13 | |
| 73.12 | Nastri di ferro o di acciaio, laminati a caldo o a freddo | Fabbricazione a partire da prodotti delle voci dal n. 73.07 al n. 73.09 incluso e n. 73.13 | |
| 73.13 | Lamiere di ferro o di acciaio, laminate a caldo o a freddo | Fabbricazione a partire da prodotti delle voci dal n. 73.07 al n. 73.09 incluso | |
| 73.14 | Fili di ferro o di acciaio, nudi o rivestiti, esclusi i fili isolati per l'elettricità | Fabbricazione a partire da prodotti della voce n. 73.10 | |
| 73.16 | Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio : rotaie, controrotaie, aghi, cuori, incroci e scambi, tiranti per aghi, rotaie a cremagliera, traverse, stecche, cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento ed altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie | | Fabbricazione a partire da prodotti della voce n. 73.06 |
| 73.18 | Tubi (compresi i loro sbozzi) di ferro o di acciaio, esclusi gli oggetti della voce n. 73.19 | | Fabbricazione a partire da prodotti delle voci nn. 73.06 e 73.07 e della voce n. 73.15 sotto le forme indicate alle voci nn. 73.06 e 73.07 |
| 74.03 | Barre, profilati e fili di sezione piena, di rame | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto ottenuto |

Elenco A *(segue)*

| Prodotti ottenuti | | Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari » | Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|---|
| N. della voce tariffaria | Denominazione | | |
| 74.04 | Lamiere, lastre, fogli e nastri di rame, di spessore superiore a 0,15 mm | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto ottenuto |
| 74.05 | Fogli e nastri sottili di rame (anche goffrati, tagliati, perforati, ricoperti, stampati o fissati su carta, cartone materie plastiche artificiali o supporti simili), di spessore di 0,15 mm o meno (non compreso il supporto) | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto ottenuto |
| 74.06 | Polveri e pagliette di rame | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto ottenuto |
| 74.07 | Tubi (compresi i loro sbozzi) e barre forate, di rame | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto ottenuto |
| 74.08 | Accessori per tubi, di rame (raccordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc.) | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto ottenuto |
| 74.10 | Cavi, corde, trecce e simili, di fili di rame, esclusi i prodotti isolati per l'elettricità | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto ottenuto |
| 74.11 | Tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), reti e griglie, di fili di rame ; lamiere o lastre incise e stirate, di rame | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto ottenuto |
| 74.15 | Punte, chiodi, rampini, ganci e puntine, di rame o aventi il gambo di ferro o di acciaio e la testa di rame ; bulloni e dadi (anche non filettati), viti, viti ad occhio e ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, oggetti di viteria di rame ; rondelle (comprese le rondelle spaccate e quelle destinate a funzionare da molla), di rame | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto ottenuto |
| 74.16 | Molle di rame | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto ottenuto |

Elenco A *(segue)*

| Prodotti ottenuti | | Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari » | Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|---|
| N. della voce tariffaria | Denominazione | | |
| 74.17 | Apparecchi non elettrici per cucinare e per riscaldare, dei tipi di uso domestico, loro parti e pezzi staccati, di rame | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto ottenuto |
| 74.18 | Oggetti di uso domestico o igienico e loro parti, di rame | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto ottenuto |
| 74.19 | Altri lavori di rame | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto ottenuto |
| 75.02 | Barre, profilati e fili di sezione piena, di nichelio | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto ottenuto |
| 75.03 | Lamiere, lastre, fogli e nastri di qualunque spessore, di nichelio ; polveri e pagliette di nichelio | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto ottenuto |
| 75.04 | Tubi (compresi i loro sbozzi), barre forate ed accessori per tubi (raccordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc.), di nichelio | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto ottenuto |
| 75.05 | Anodi per nichelatura, compresi quelli ottenuti per elettrolisi, greggi o lavorati | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto ottenuto |
| 75.06 | Altri lavori di nichelio | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto ottenuto |
| 76.02 | Barre, profilati e fili di sezione piena, di alluminio | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto ottenuto |
| 76.03 | Lamiere, lastre, fogli e nastri, di alluminio, di spessore superiore a 0,20 mm | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto ottenuto |

Elenco A *(segue)*

| Prodotti ottenuti | | Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari » | Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|---|
| N. della voce tariffaria | Denominazione | | |
| 76.04 | Fogli e nastri sottili, di alluminio (anche goffrati, tagliati, perforati, ricoperti, stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche artificiali o supporti simili), di spessore di 0,20 mm o meno (non compreso il supporto) | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto ottenuto |
| 76.05 | Polveri e pagliette di alluminio | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto ottenuto |
| 76.06 | Tubi (compresi i loro sbozzi) e barre forate, di alluminio | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto ottenuto |
| 76.07 | Accessori per tubi, di alluminio (raccordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc.) | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto ottenuto |
| 76.08 | Costruzioni e loro parti (capannoni, ponti ed elementi di ponti, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, intelaiature di porte e finestre, balaustrate, ecc.), di alluminio ; lamiere, barre, profilati, tubi, ecc., di alluminio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto ottenuto |
| 76.09 | Serbatoi, cisterne, vasche, tini ed altri recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di alluminio, di capacità superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto ottenuto |
| 76.10 | Fusti, tamburi, bidoni, scatole ed altri recipienti simili, per il trasporto o l'imballaggio, di alluminio, compresi gli astucci tubolari rigidi o flessibili | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto ottenuto |
| 76.11 | Recipienti di alluminio per gas compressi o liquefatti | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto ottenuto |

Elenco A *(segue)*

| Prodotti ottenuti | | Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari » | Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|---|
| N. della voce tariffaria | Denominazione | | |
| 76.12 | Cavi, corde, trecce e simili, di fili di alluminio, esclusi i prodotti isolati per l'elettricità | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto ottenuto |
| 76.15 | Oggetti di uso domestico o igienico e loro parti, di alluminio | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto ottenuto |
| 76.16 | Altri lavori di alluminio | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto ottenuto |
| 77.02 | Barre, profilati, fili, lamiere, fogli, nastri, torniture calibrate, polveri e pagliette, tubi (compresi i loro sbozzi), barre forate, di magnesio ; altri lavori di magnesio | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto ottenuto |
| 78.02 | Barre, profilati e fili di sezione piena, di piombo | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto ottenuto |
| 78.03 | Lamiere, fogli e nastri di piombo, del peso superiore a 1,700 kg per $m^2$ | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto ottenuto |
| 78.04 | Fogli e nastri sottili di piombo (anche goffrati, tagliati, perforati, ricoperti, stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche artificiali o supporti simili) pesanti 1,700 kg o meno per $m^2$ (non compreso il supporto) ; polveri e pagliette di piombo | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto ottenuto |
| 78.05 | Tubi (compresi i loro sbozzi), barre forate ed accessori per tubi (raccordi, gomiti, tubi ad S per sifoni, giunti, manicotti, flange, ecc.), di piombo | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto ottenuto |
| 78.06 | Altri lavori di piombo | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto ottenuto |
| 79.02 | Barre, profilati e fili di sezione piena, di zinco | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto ottenuto |

Elenco A *(segue)*

| Prodotti ottenuti | | Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari » | Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|---|
| N. della voce tariffaria | Denominazione | | |
| 79.03 | Lamiere, fogli e nastri, di qualsiasi spessore, di zinco ; polveri e pagliette di zinco | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto ottenuto |
| 79.04 | Tubi (compresi i loro sbozzi), barre forate ed accessori per tubi (raccordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc.), di zinco | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto ottenuto |
| 79.06 | Altri lavori di zinco | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto ottenuto |
| 80.02 | Barre, profilati, e fili di sezione piena, di stagno | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto ottenuto |
| 80.03 | Lamiere, lastre, fogli e nastri, di stagno, del peso superiore a 1 kg per $m^2$ | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto ottenuto |
| 80.04 | Fogli e nastri sottili, di stagno (anche goffrati, tagliati, perforati, ricoperti, stampati e fissati su carta, cartone, materie plastiche artificiali o supporti simili), del peso di 1 kg o meno per $m^2$ (non compreso il supporto) ; polveri e pagliette di stagno | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto ottenuto |
| 80.05 | Tubi (compresi i loro sbozzi), barre forate ed accessori per tubi (raccordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc.), di stagno | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto ottenuto |
| 82.05 | Utensili intercambiabili per macchine utensili e per utensileria a mano, anche meccanica (per imbutire, stampare, maschiare, alesare, filettare, fresare, mandrinare, intagliare, tornire, avvitare, ecc.), comprese le filiere per trafilare o estrudere i metalli, nonché gli utensili per forare | | Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto ottenuto |

Elenco A *(segue)*

| Prodotti ottenuti | | Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari » | Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|---|
| N. della voce tariffaria | Denominazione | | |
| 82.06 | Coltelli e lame trancianti per macchine ed apparecchi meccanici | | Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto ottenuto |
| ex capitolo 84 | Caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici, esclusi i prodotti della voce n. 84.15 e le macchine per cucire, compresi i mobili per dette macchine (n. ex 84.41) | | Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti o pezzi staccati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto ottenuto |
| 84.15 | Materiale, macchine ed apparecchi per la produzione del freddo con attrezzatura elettrica o di altra specie | | Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati non originari il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto ottenuto e a condizione che almeno il 50 % del valore dei prodotti, parti e pezzi (1) utilizzati sia rappresentato da prodotti originari |
| ex 84.41 | Macchine per cucire (tessuti, cuoi, calzature, ecc.), compresi i mobili per dette macchine | | Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati parti e pezzi staccati non originari il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto ottenuto ed a condizione:<br>— che almeno il 50 % del valore dei prodotti, parti e pezzi utilizzati (1) per il montaggio della testa (motore escluso) sia rappresentato da prodotti originari,<br>— e che il meccanismo di tensione del filo, il meccanismo dell'uncinetto ed il meccanismo zig-zag siano dei prodotti originari |
| ex capitolo 85 | Macchine ed apparecchi elettrici; materiali destinati ad usi elettrotecnici, ad eccezione dei prodotti delle voci nn. 85.14 e 85.15 | | Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati dei prodotti, delle parti e dei pezzi staccati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto ottenuto |

(1) Per stabilire il valore dei prodotti, dei pezzi e delle parti, bisogna prendere in considerazione :

a) per i prodotti, le parti ed i pezzi originari, il primo prezzo controllabile pagato, o che dovrebbe essere pagato, in caso di vendita, per i suddetti prodotti, nel territorio del paese presso il quale avviene la lavorazione, la trasformazione o il montaggio ;

b) per i prodotti, pezzi e parti, diversi da quelli di cui alla lettera a) precedente, le disposizioni dell'articolo 4 del presente regolamento che determinano :
   — il valore dei prodotti importati,
   — il valore dei prodotti di origine indeterminata.

Elenco A *(segue)*

| Prodotti ottenuti | | Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari » | Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|---|
| N. della voce *tariffaria* | Denominazione | | |
| 85.14 | Microfoni e loro supporti, altoparlanti ed amplificatori elettrici a bassa frequenza | | Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati dei prodotti, delle parti, e dei pezzi staccati non originari il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto ottenuto e a condizione :<br>— che almeno il 50 % del valore dei prodotti, parti e pezzi utilizzati (1) sia rappresentato da prodotti originari,<br>— e che tutti i transistori siano dei prodotti originari |
| 85.15 | Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelefonia e la radiotelegrafia ; apparecchi trasmittenti e riceventi per la radiodiffusione e la televisione (compresi gli apparecchi riceventi combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono) e apparecchi per la presa delle immagini per la televisione ; apparecchi di radioguida, radiorilevazione, radioscandaglio e radiotelecomando | | Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati dei prodotti, delle parti e dei pezzi staccati non originari il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto ottenuto e a condizione :<br>— che almeno il 50 % del valore dei prodotti, parti e pezzi utilizzati (1) sia rappresentato da prodotti originari,<br>— e che tutti i transistori siano dei prodotti originari |
| capitolo 86 | Veicoli e materiale per strade ferrate ; apparecchi di segnalazione non elettrici per vie di comunicazione | | Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati dei prodotti, delle parti e dei pezzi staccati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto ottenuto |
| ex capitolo 87 | Vetture automobili, trattori, velocipedi ed altri veicoli terrestri, esclusi i prodotti della voce n. 87.09 | | Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto ottenuto |
| 87.09 | Motocicli e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzetta ; carrozzette per motocicli e per velocipedi di ogni sorta, presentate isolatamente | | Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati dei prodotti, delle parti e dei pezzi staccati non originari il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto ottenuto, ed a condizione che almeno il 50 % in valore dei prodotti, pezzi e parti utilizzati (1) sia rappresentato da prodotti originari |

(1) Per stabilire il valore dei prodotti, dei pezzi e delle parti, bisogna prendere in considerazione :

a) per i prodotti, le parti ed i pezzi originari, il primo prezzo controllabile pagato, o che dovrebbe essere pagato, in caso di vendita, per i suddetti prodotti, nel territorio del paese presso il quale avviene la lavorazione, la trasformazione o il montaggio ;

b) per i prodotti, pezzi e parti, diversi da quelli di cui alla lettera a) precedente, le disposizioni dell'articolo 4 del presente regolamento che determinano :
   — il valore dei prodotti importati,
   — il valore dei prodotti di origine indeterminata.

Elenco A *(segue)*

| Prodotti ottenuti | | Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari » | Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|---|
| N. della voce tariffaria | Denominazione | | |
| ex capitolo 90 | Strumenti ed apparecchi d'ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di verifica, di precisione ; strumenti e apparecchi medico-chirurgici, esclusi i prodotti delle voci nn. 90.05, 90.07 (esclusi lampade e tubi per la produzione di lampi di luce in fotografia ad accensione elettrica), 90.08, 90.12 e 90.26 | | Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati dei prodotti, delle parti e dei pezzi staccati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto ottenuto |
| 90.05 | Binocoli e cannocchiali con o senza prismi | | Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati dei prodotti, delle parti e dei pezzi staccati non originari il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto ottenuto, ed a condizione che almeno il 50 %, in valore, dei prodotti, pezzi e parti utilizzati (1) sia rappresentato da prodotti originari |
| ex 90.07 | Apparecchi fotografici ; apparecchi e dispositivi, compresi lampade e tubi per la produzione di lampi di luce in fotografia, diversi da lampade e tubi a scarica della voce n. 85.20, esclusi lampade e tubi per la produzione di lampi di luce in fotografia, ad accensione elettrica | | Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati dei prodotti, delle parti e dei pezzi staccati non originari il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto ottenuto, ed a condizione che almeno il 50 %, in valore, dei prodotti, pezzi e parti utilizzati (1) sia rappresentato da prodotti originari |
| 90.08 | Apparecchi cinematografici (da presa delle immagini e da presa del suono, anche combinati, apparecchi da proiezione con o senza riproduzione del suono) | | Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati dei prodotti, delle parti e dei pezzi staccati non originari il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto ottenuto, ed a condizione che almeno il 50 %, in valore, dei prodotti, parti e pezzi utilizzati (1) sia rappresentato da prodotti originari |
| 90.12 | Microscopi ottici, compresi gli apparecchi per la microfotografia, la microcinematografia e la microproiezione | | Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati dei prodotti, delle parti e dei pezzi staccati non originari il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto ottenuto, ed a condizione che almeno il 50 %, in valore, dei prodotti, parti e pezzi utilizzati (1) sia rappresentato da prodotti originari |

(1) Per stabilire il valore dei prodotti, dei pezzi e delle parti, bisogna prendere in considerazione :

a) per i prodotti, le parti ed i pezzi originari, il primo prezzo controllabile pagato, o che dovrebbe essere pagato, in caso di vendita, per i suddetti prodotti, nel territorio del paese presso il quale avviene la lavorazione, la trasformazione o il montaggio ;

b) per i prodotti, pezzi e parti, diversi da quelli di cui alla lettera a) precedente, le disposizioni dell'articolo 4 del presente regolamento che determinano :
   — il valore dei prodotti importati,
   — il valore dei prodotti di origine indeterminata.

Elenco A *(segue)*

| Prodotti ottenuti | | Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari » | Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|---|
| N. della voce tariffaria | Denominazione | | |
| 90.26 | Contatori di gas, di liquidi e di elettricità, compresi i contatori di produzione, di controllo e di taratura | | Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati dei prodotti, delle parti e dei pezzi staccati non originari il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto ottenuto, ed a condizione che almeno il 50 %, in valore, dei prodotti, pezzi e parti utilizzati (1) sia rappresentato da prodotti originari |
| ex capitolo 91 | Orologeria, ad eccezione dei prodotti delle voci nn. 91.04 e 91.08 | | Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati dei prodotti, delle parti e dei pezzi staccati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto ottenuto |
| 91.04 | Orologi, pendole, sveglie e simili apparecchi di orologeria, con movimento diverso da quello degli orologi tascabili | | Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati dei prodotti, delle parti e dei pezzi staccati non originari il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto ottenuto, ed a condizione che almeno il 50 %, in valore, dei prodotti, parti e pezzi utilizzati (1) sia rappresentato da prodotti originari |
| 91.08 | Altri movimenti finiti di orologeria | | Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati dei prodotti, delle parti e dei pezzi staccati non originari il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto ottenuto, ed a condizione che almeno il 50 %, in valore, dei prodotti, parti e pezzi utilizzati (1) sia rappresentato da prodotti originari |
| ex capitolo 92 | Strumenti musicali, apparecchi di registrazione o di riproduzione del suono, apparecchi di registrazione o di riproduzione delle immagini e del suono in televisione ; parti, e accessori di questi strumenti e apparecchi, ad eccezione dei prodotti della voce n. 92.11 | | Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati dei prodotti, delle parti e dei pezzi staccati il cui valore non supera il 40 % del valore di quello del prodotto ottenuto |

(1) Per stabilire il valore dei prodotti, dei pezzi e delle parti, bisogna prendere in considerazione :

a) per i prodotti, le parti ed i pezzi originari, il primo prezzo controllabile pagato, o che dovrebbe essere pagato, in caso di vendita, per i suddetti prodotti, nel territorio del paese presso il quale avviene la lavorazione, la trasformazione o il montaggio ;

b) per i prodotti, pezzi e parti, diversi da quelli di cui alla lettera a) precedente, le disposizioni dell'articolo 4 del presente regolamento che determinano :
— il valore dei prodotti importati,
— il valore dei prodotti di origine indeterminata.

Elenco A *(segue)*

| Prodotti ottenuti | | Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari » | Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|---|
| N. della voce tariffaria | Denominazione | | |
| 92.11 | Fonografi, apparecchi per dettare ed altri apparecchi di registrazione e di riproduzione del suono, compresi i giradischi, girafilm e girafili, con o senza lettore di suono ; apparecchi di registrazione o di riproduzione delle immagini e del suono in televisione | | Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati dei prodotti, delle parti e dei pezzi staccati non originari il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto ottenuto, ed a condizione :<br>— che almeno il 50 %, in valore, dei prodotti, parti e pezzi utilizzati (1) sia rappresentato da prodotti originari,<br>— e che tutti i transistori utilizzati siano dei prodotti originari |
| capitolo 93 | Armi e munizioni | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto ottenuto |
| ex 96.01 | Spazzole, scope-spazzole, spazzolini, pennelli e simili, comprese le spazzole costituenti elementi di macchine ; rulli per dipingere, raschini di gomma e di altre simili materie flessibili | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto ottenuto |
| 97.03 | Altri giocattoli ; modelli ridotti per divertimento | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto ottenuto |
| 98.01 | Bottoni, bottoni a pressione, bottoni per polsini e simili (compresi gli sbozzi, i dischetti per bottoni e le parti di bottoni) | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto ottenuto |
| 98.08 | Nastri inchiostratori per macchine da scrivere, e nastri inchiostratori simili, anche montati su bobine ; cuscinetti per timbri, anche impregnati, con o senza scatola | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto ottenuto. |

(1) Per stabilire il valore dei prodotti, dei pezzi e delle parti, bisogna prendere in considerazione :

a) per i prodotti, le parti ed i pezzi originari, il primo prezzo controllabile pagato, o che dovrebbe essere pagato, in caso di vendita, per i suddetti prodotti, nel territorio del paese presso il quale avviene la lavorazione, la trasformazione o il montaggio ;

b) per i prodotti, pezzi e parti, diversi da quelli di cui alla lettera a) precedente, le disposizioni dell'articolo 4 del presente regolamento che determinano :
   — il valore dei prodotti importati,
   — il valore dei prodotti di origine indeterminata.

## ELENCO B

**Elenco delle lavorazioni o trasformazioni che non danno luogo al cambiamento della voce tariffaria della nomenclatura, ma che tuttavia conferiscono il carattere di prodotti originari ai prodotti che ne sono oggetto**

| Prodotti ottenuti | | Lavorazione o trasformazione che conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|
| N. della voce tariffaria | Denominazione | |
| | | L'incorporazione di prodotti, parti e pezzi staccati non originari nelle macchine, apparecchi, ecc., dei capitoli da 84 a 92 non impedisce il conferimento ai prodotti ottenuti del carattere di prodotti originari, a condizione che il valore non superi il 5 % del valore dei prodotti ottenuti |
| 13.02 | Gomma lacca, anche imbianchita; gomme, gommo-resine, resine e balsami naturali | Lavorazioni o trasformazioni per le quali vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non superi il 50 % del valore del prodotto finito |
| ex 15.05 | Lanolina raffinata | Fabbricazione a partire dal grasso di lana (untume) |
| ex 15.10 | Alcoli grassi industriali | Fabbricazione a partire da acidi grassi industriali |
| ex 21.03 | Senapa preparata | Fabbricazione a partire da farina di senapa |
| ex 25.15 | Marmi semplicemente segati e di spessore uguale o inferiore a 25 cm | Segatura in lastre o in elementi, lucidatura, levigatura grossolana e pulitura di marmi greggi sgrossati, semplicemente segati e di spessore superiore a 25 cm |
| ex 25.16 | Granito, porfido, basalto, arenaria ed altre pietre da taglio o da costruzione, greggi, sgrossati o semplicemente segati e di spessore uguale o inferiore a 25 cm | Segatura di granito, porfido, basalto, arenaria ed altre pietre da costruzione, greggi sgrossati, semplicemente segati e di spessore superiore a 25 cm |
| ex 25.18 | Dolomite calcinata ; pigiata di dolomite | Calcinazione della dolomite greggia |
| ex 25.19 | Altro ossido di magnesio anche chimicamente puro | Fabbricazione a partire da carbonato di magnesio naturale (magnesite) |
| ex 25.32 | Terre coloranti, calcinate o polverizzate | Triturazione e calcinazione o polverizzazione di terre coloranti |
| ex capitoli da 28 a 37 | Prodotti delle industrie chimiche e delle industrie connesse, eccetto l'anidride solforica (n. ex 28.13), i tannini (n. ex 32.01), gli oli essenziali, i resinoidi e i sottoprodotti terpenici (n. ex 33.01) e gli enzimi preparati non nominati né compresi altrove (n. ex 35.07) | Lavorazione o trasformazione per la quale sono utilizzati prodotti non originari il cui valore non supera il 20 % del valore del prodotto finito |
| ex 28.13 | Anidride solforica | Fabbricazione a partire da anidride solforosa |
| ex 32.01 | Tannini (acidi tannici), compreso il tannino di noci di galla all'acqua, e loro sali eteri, esteri ed altri derivati | Fabbricazione a partire da estratti per concia di origine vegetale |

Elenco B *(segue)*

| Prodotti ottenuti | | Lavorazione o trasformazione che conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|
| N. della voce tariffaria | Denominazione | |
| ex 33.01 | Oli essenziali (deterpenati o non), liquidi o concreti ; resinoidi ; sottoprodotti terpenici residuari della deterpenazione degli oli essenziali | Fabbricazione a partire da soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o prodotti analoghi, ottenuti per « enfleurage » o macerazione |
| ex 35.07 | Enzimi preparati non nominati né compresi altrove | Fabbricazione a partire da enzimi o da enzimi preparati il cui valore non superi il 50 % del valore del prodotto ottenuto |
| ex capitolo 38 | Prodotti diversi delle industrie chimiche, eccetto il tallol raffinato (n. ex 38.05), la pece nera (pece di catrame vegetale, n. ex 38.09) | Lavorazione o trasformazione per le quali sono utilizzati prodotti non originari il cui valore non supera il 20 % del valore del prodotto ottenuto |
| ex 38.05 | Tallol raffinato | Raffinazione del tallol greggio |
| ex 38.09 | Pece nera (pece di catrame vegetale) | Distillazione dal catrame di legno |
| capitolo 39 | Materie plastiche artificiali, eteri ed esteri della cellulosa, resine artificiali e lavori di tali sostanze | Lavorazioni o trasformazioni nelle quali vengono utilizzati i prodotti non originari il cui valore non supera il 20 % del valore del prodotto ottenuto |
| ex 40.01 | Lastre « crêpe » di gomma per suole | Laminazione di fogli « crêpe » di gomma naturale |
| ex 40.07 | Fili e corde di gomma vulcanizzata ricoperti di materie tessili | Fabbricazione a partire da fili e corde di gomma vulcanizzata, nudi |
| ex 41.01 | Pelli di ovini senza vello | Slanatura di pelli di ovini |
| ex 41.03 | Pelli di meticci delle Indie, riconciate | Riconciatura di pelli di meticci delle Indie semplicemente conciate |
| ex 41.04 | Pelli di capre delle Indie, riconciate | Riconciatura di pelli di capre delle Indie semplicemente conciate |
| ex 44.22 | Fusti, botti, mastelli, secchie e altri lavori di bottaio e loro parti | Fabbricazione a partire da legname da bottaio, anche segato sui due lati principali, ma non altrimenti lavorato |
| ex 50.09<br>ex 51.04<br>ex 53.11<br>ex 53.12<br>ex 54.05<br>ex 55.07<br>ex 55.08<br>ex 55.09<br>ex 56.07 | Tessuti stampati | Stampa accompagnata da operazioni di finitura o rifinitura (imbianchimento, apprettatura, essiccamento, vaporizzazione, desmottamento (épincetage), rattoppatura, impregnazione, sanforizzazione, mercerizzazione) di tessuti il cui valore non supera il tasso del 47,5 % del valore del prodotto ottenuto |
| ex 67.01 | Spolverini e scopette di piume | Fabbricazione a partire da piume, parti di piume, calugine |
| ex 68.03 | Lavori di ardesia naturale o agglomerata | Fabbricazione di lavori di ardesia |

Elenco B *(segue)*

| Prodotti ottenuti | | Lavorazione o trasformazione che conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|
| N. della voce tariffaria | Denominazione | |
| ex 68.04 | Pietre per affilare, per avvivare o levigare a mano, di pietre naturali, di abrasivi naturali od artificiali agglomerati o di materie ceramiche | Taglio, aggiustamento ed incollaggio di abrasivi che per la forma non sono riconoscibili come destinati all'uso a mano |
| ex 68.13 | Lavori di amianto ; lavori di miscele a base di amianto o a base di amianto e di carbonato di magnesio | Fabbricazione di lavori di amianto, di miscela a base di amianto o a base di amianto e di carbonato di magnesio |
| ex 68.15 | Lavori di mica, compresa la mica su carta o su tessuto | Fabbricazione di prodotti di mica |
| ex 70.10 | Bottiglie e boccette sfaccettate | Sfaccettatura di bottiglie e boccette il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto ottenuto |
| ex 70.13 | Oggetti di vetro per il servizio di tavola, di cucina, di toletta, per ufficio, per la decorazione degli appartamenti o per usi simili, esclusi gli oggetti della voce n. 70.19, sfaccettati | Sfaccettatura di oggetti di vetro il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito |
| ex 70.20 | Lavori di fibre di vetro | Fabbricazione a partire da fibre di vetro gregge |
| ex 71.02 | Pietre preziose (gemme) e pietre semipreziose (fini), tagliate o altrimenti lavorate, non incastonate né montate, anche infilate per comodità di trasporto, ma non assortite | Fabbricazione a partire da pietre preziose (gemme) e da pietre semipreziose (fini), gregge |
| ex 71.03 | Pietre sintetiche o ricostituite, tagliate o altrimenti lavorate, non incastonate né montate, anche infilate per comodità di trasporto, ma non assortite | Fabbricazione a partire da pietre sintetiche e ricostituite, gregge |
| ex 71.05 | Argento e sue leghe, semilavorati | Laminazione, stiratura, trafilatura, battitura e triturazione dell'argento e sue leghe, greggi |
| ex 71.06 | Metalli comuni placcati o ricoperti di argento, semilavorati | Laminazione, stiratura, trafilatura, battitura e triturazione di metalli comuni placcati o ricoperti di argento, greggi |
| ex 71.07 | Oro e sue leghe (compreso l'oro platinato), semilavorati | Laminazione, stiratura, trafilatura, battitura e triturazione dell'oro e sue leghe (compreso l'oro platinato), greggi |
| ex 71.08 | Metalli comuni o argento, placcati o ricoperti di oro, semilavorati | Laminazione, stiratura, trafilatura, battitura e triturazione dei metalli comuni placcati o ricoperti di oro o di argento, greggi |
| ex 71.09 | Platino e metalli del gruppo del platino, semilavorati | Laminazione, stiratura, trafilatura, battitura e triturazione del platino e dei metalli del gruppo del platino, greggi |
| ex 71.10 | Metalli comuni o metalli preziosi, placcati o ricoperti di platino o di metalli del gruppo del platino, semilavorati | Laminazione, stiratura, battitura e triturazione di metalli comuni o metalli preziosi, placcati o ricoperti di platino o di metalli del gruppo del platino, greggi |

Elenco B *(segue)*

| Prodotti ottenuti | | Lavorazione o trasformazione che conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|
| N. della voce tariffaria | Denominazione | |
| ex 73.15 | Acciai legati e acciai fini al carbonio : | |
| | — nelle forme indicate alle voci dal n. 73.07 al n. 73.13 incluso | Fabbricazione a partire dai prodotti nelle forme indicate alla voce n. 73.06 |
| | — nelle forme indicate alla voce n. 73.14 | Fabbricazione a partire dai prodotti nelle forme indicate alle voci nn. 73.06 e 73.07 |
| ex 74.01 | Rame da affinazione (blisters ed altri) | Conversione di metalline cuprifere |
| ex 74.01 | Rame raffinato | Affinazione termica od elettrolitica del rame da affinazione (blisters ed altri), dei cascami e dei rottami di rame |
| ex 74.01 | Leghe di rame | Fusione e trattamento termico del rame raffinato, dei cascami e dei rottami di rame |
| ex 75.01 | Nichelio greggio (escluse le leghe di nichelio) | Affinazione per elettrolisi, per fusione o per via chimica di avanzi e rottami |
| 76.16 | Altri lavori di alluminio | Fabbricazione per la quale sono utilizzate delle tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), reti e griglie, di fili di alluminio ; lamiere o nastri spiegati di alluminio il cui valore non eccede 50 % del valore del prodotto ottenuto |
| ex 77.02 | Altri lavori di magnesio | Fabbricazione a partire da barre, profilati, fili, lamiere, fogli, nastri, torniture calibrate, polveri e pagliette, tubi (compresi i loro sbozzi), barre forate di magnesio il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto ottenuto |
| ex 77.04 | Berillio (glucinio) lavorato | Laminazione, stiratura, trafilatura e triturazione del berillio greggio il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto ottenuto |
| ex 81.01 | Tungsteno lavorato | Fabbricazione a partire dal tungsteno greggio, il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto ottenuto |
| ex 81.02 | Molibdeno lavorato | Fabbricazione a partire dal molibdeno greggio, il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto ottenuto |
| ex 81.03 | Tantalio lavorato | Fabbricazione a partire dal tantalio greggio, il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto ottenuto |
| ex 81.04 | Altri metalli comuni lavorati | Fabbricazione a partire da altri metalli comuni greggi il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto ottenuto |
| ex 82.09 | Coltelli a lama trinciante o dentata (compresi i roncoli chiudibili), esclusi i coltelli della voce n. 82.06 | Fabbricazione a partire da lame |

Elenco B *(segue)*

| Prodotti ottenuti | | Lavorazione o trasformazione che conferisce il carattere di « prodotti originari » |
|---|---|---|
| N. della voce tariffaria | Denominazione | |
| ex 84.05 | Locomobili (ad esclusione dei trattori della voce n. 87.01) e macchine semifisse, a vapore | Lavorazione, trasformazione o montaggio per le quali sono utilizzati prodotti il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto ottenuto |
| 84.06 | Motori a scoppio o a combustione interna, a pistone | Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto ottenuto |
| ex 84.08 | Altri motori e macchine motrici, ad esclusione dei propulsori a reazione e delle turbine a gas | Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati non originari il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto ottenuto, e a condizione che almeno il 50 %, in valore, dei prodotti, parti e pezzi utilizzati (1) sia rappresentato da prodotti originari |
| ex 84.41 | Macchine per cucire (tessuti, cuoi, calzature, ecc.), compresi i mobili per dette macchine | Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati dei prodotti, delle parti o dei pezzi staccati non originari il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto ottenuto e a condizione :<br>— che almeno il 50 % dei prodotti, parti e pezzi utilizzati (1) per il montaggio della testa (motore escluso) sia rappresentato da prodotti originari<br>— che il meccanismo di tensione del filo, il meccanismo dell'uncinetto ed il meccanismo zig-zag siano dei prodotti originari |
| ex 95.05 | Lavori di tartaruga, madreperla, avorio, osso, corno, corna di animali, corallo naturale o ricostituito ed altre materie animali da intaglio | Fabbricazione a partire da tartaruga, madreperla, avorio, osso, corno, corna d'animali, corallo naturale o ricostituito e altre materie animali da intaglio, lavorati |
| ex 95.08 | Lavori di materie vegetali da intaglio (corozo, noci, semi duri, ecc.), lavori di schiuma di mare e ambra gialla (succino), naturali o ricostituite, giavazzo e materie minerali simili al giavazzo | Fabbricazione a partire da materie vegetali da intaglio (corozo, noci, semi duri, ecc.), lavorati, o a partire da schiuma di mare e ambra gialla (succino), naturali e ricostituite, giavazzo e materie minerali simili al giavazzo |
| ex 96.01 | Oggetti di spazzolificio | Fabbricazione per la quale sono utilizzate le teste preparate per oggetti di spazzolificio, il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito |
| ex 98.11 | Pipe, comprese le teste | Fabbricazione a partire dagli sbozzi |

(1) Per stabilire il valore dei prodotti, dei pezzi e delle parti, bisogna prendere in considerazione :

a) per i prodotti, le parti ed i pezzi originari, il primo prezzo controllabile pagato, o che dovrebbe essere pagato, in caso di vendita, per i suddetti prodotti, nel territorio del paese presso il quale avviene la lavorazione, la trasformazione o il montaggio ;

b) per i prodotti, pezzi e parti, diversi da quelli di cui alla lettera a) precedente, le disposizioni dell'articolo 4 del presente regolamento che determinano :
   — il valore dei prodotti importati,
   — il valore dei prodotti di origine indeterminata.

## ELENCO C

### Elenco dei prodotti per i quali le disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 1, e degli articoli da 2 a 4 non si applicano

| N. della voce tariffaria | Denominazione |
|---|---|
| ex 27.07 | Oli aromatici analoghi ai sensi della nota 2 del capitolo 27, distillanti più di 65 % del loro volume fino a 250 °C (comprese le miscele di benzine e di benzolo), destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili |
| da 27.09 a 27.16 | Oli minerali e prodotti della loro distillazione ; materie bituminose ; cere minerali |
| ex 29.01 | Idrocarburi :<br>— aciclici<br>— cicloparaffinici e cicloolofenici, esclusi gli azuleni<br>— benzolo, toluolo, xiloli<br>destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili |
| ex 34.03 | Preparazioni lubrificanti, escluse quelle contenenti 70 % o più, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi, contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi |
| ex 34.04 | Cere a base di paraffina, cere di petrolio o di minerali bituminosi, residui paraffinosi |
| ex 38.14 | Additivi preparati per lubrificanti |

**1.** Goods consigned from (exporter's business name, address, country)

Reference No

**GENERALIZED SYSTEM OF PREFERENCES**

**CERTIFICATE OF ORIGIN**
***(Combined declaration and certificate)***

**FORM A**

**2.** Goods consigned to (consignee's name, address, country)

Issued in .....
(country)

See notes overleaf

**3.** Means of transport and route (as far as known)

**4.** For official use

| **5.** Item number | **6.** Marks and numbers of packages | **7.** Number and kind of packages; description of goods | **8.** Origin criterion (see notes overleaf) | **9.** Gross weight or other quantity | **10.** Number and date of invoices |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**11. Certification**

It is hereby certified, on the basis of control carried out, that the declaration by the exporter is correct.

.....
Place and date, signature and stamp of certifying authority

**12. Declaration by the exporter**

The undersigned hereby declares that the above details and statements are correct; that all the goods were

produced in .....
(country)

and that they comply with the origin requirements specified for those goods in the generalized system of preferences for goods exported to

.....
(importing country)

.....
Place and date, signature of authorized signatory

## NOTES (1982)

I. **Countries which accept Form A for the purposes of the generalized system of preferences (GSP):**

Australia*
Austria
Canada
Finland
Japan
New Zealand
Norway
Sweden
Switzerland
United States of America
European Economic Community:
Belgium
Denmark
France
Federal Republic of Germany
Greece
Ireland
Italy
Luxembourg
Netherlands
United Kingdom

People's Republic of Bulgaria
Czechoslovak Socialist Republic
Hungarian People's Republic
Polish People's Republic
Union of Soviet Socialist Republics

*Full details of the conditions covering admission to the GSP in these countries are obtainable from the designated authorities in the exporting preference-receiving countries or from the customs authorities of the preference-giving countries listed above. An information note is also obtainable from the UNCTAD secretariat.*

II. **General conditions**

To qualify for preference, products must:

(a) fall within a description of products eligible for preference in the country of destination. The description entered on the form must be sufficiently detailed to enable the products to be identified by the customs officer examining them;

(b) comply with the rules of origin of the country of destination. Each article in a consignment must qualify separately in its own right; and

(c) comply with the consignment conditions specified by the country of destination. In general, products must be consigned direct from the country of exportation to the country of destination but most preference-giving countries accept passage through intermediate countries subject to certain conditions. (For Australia, direct consignment is not necessary.)

III. **Entries to be made in box 8**

Preference products must either be wholly obtained in accordance with the rules of the country of destination or sufficiently worked or processed to fulfil the requirements of that country's origin rules.

(a) Products wholly obtained: for export to all countries listed in Section I, enter the letter 'P' in box 8 (for Australia and New Zealand box 8 may be left blank).

(b) Products sufficiently worked or processed: for export to the countries specified below, the entry in box 8 should be as follows:

(1) United States of America: for single country shipments enter the letter 'Y' in box 8, for shipments from recognized associations of countries, enter the letter 'Z' followed by the sum of the cost or value of the domestic materials and the direct cost of processing, expressed as a percentage of the ex-factory price of the exported products (example 'Y' 35% or 'Z' 35%).

(2) Canada: for products which meet origin criteria from working or processing in more than one eligible least developed country, enter the letter 'G' in box 8; otherwise 'F'.

(3) Austria, Finland, Japan, Norway, Sweden, Switzerland and the European Economic Community: enter the letter 'W' in box 8 followed by the Customs Cooperation Council Nomenclature tariff heading of the exported product (example 'W' 98.02).

(4) Bulgaria, Czechoslovakia, Hungary, Poland and the USSR: for products which include value added in the exporting preference-receiving country, enter the letter 'Y' in box 8 followed by the value of imported materials and components expressed as a percentage of the fob price of the exported products (example 'Y' 45%); for products obtained in a preference-receiving country and worked or processed in one or more other such countries, enter 'PK'.

(5) Australia and New Zealand: completion of box 8 is not required. It is sufficient that a declaration be properly made in box 12.

---

* For Australia, the main requirements is the exporter's declaration on the normal commercial invoice. Form A, accompanied by the normal commercial invoice, is an acceptable alternative, but official certification is not required.

**1.** Expéditeur (nom, adresse, pays de l'exportateur)

Référence n°

**SYSTÈME GÉNÉRALISÉ DE PRÉFÉRENCES**

**CERTIFICAT D'ORIGINE**
**(Déclaration et certificat)**

**FORMULE A**

**2.** Destinataire (nom, adresse, pays)

Délivré en .....
(pays)

Voir notes au verso

**3.** Moyen de transport et itinéraire (si connus)

**4.** Pour usage officiel

| **5.** N° d'ordre | **6.** Marques et numéros des colis | **7.** Nombre et type de colis; description des marchandises | **8.** Critère d'origine (voir notes au verso) | **9.** Poids brut ou quantité | **10.** N° et date de la facture |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**11. Certificat**

Il est certifié, sur la base du contrôle effectué, que la déclaration de l'exportateur est exacte.

.....
Lieu et date, signature et timbre de l'autorité délivrant le certificat

**12. Déclaration de l'exportateur**

Le soussigné déclare que les mentions et indications ci-dessus sont exactes, que toutes ces marchandises ont été produites en .....

et qu'elles remplissent les conditions d'origine requises par le système généralisé de préférences pour être exportées à destination de

.....
(nom du pays importateur)

.....
Lieu et date, signature du signataire habilité

## NOTES (1982)

### I. Pays qui acceptent la formule A aux fins du système généralisé de préférences (SGP):

Australie*
Autriche
Canada
États-Unis d'Amérique
Finlande
Japon
Norvège
Nouvelle-Zélande
Suède
Suisse
Communauté économique européenne:
Allemagne, République fédérale d'
Belgique
Danemark
France
Grèce
Irlande
Italie
Luxembourg
Pays-Bas
Royaume-Uni

République populaire de Bulgarie
République populaire de Pologne
République populaire hongroise
République socialiste tchécoslovaque
Union des Républiques socialistes soviétiques

*Des détails complets sur les conditions régissant l'admission au bénéfice du SGP dans ces pays peuvent être obtenus des autorités désignées par les pays exportateurs bénéficiaires ou de l'administration des douanes des pays donneurs qui figurent dans la liste ci-dessus. Une note d'information peut également être obtenue du secrétariat de la CNUCED.*

### II. Conditions générales

Pour être admis au bénéfice des préférences, les produits doivent:

a) correspondre à la définition établie des produits pouvant bénéficier du régime de préférences dans le pays de destination. La description figurant sur la formule doit être suffisamment détaillée pour que les produits puissent être identifiés par l'agent des douanes qui les examine;

b) satisfaire aux règles d'origine du pays de destination. Chacun des articles d'une même expédition doit répondre aux conditions prescrites; et

c) satisfaire aux conditions d'expédition spécifiées par le pays de destination. En général, les produits doivent être expédiés directement du pays d'exportation au pays de destination; toutefois, la plupart des pays donneurs de préférences acceptent sous certaines conditions le passage par des pays intermédiaires (pour l'Australie, l'expédition directe n'est pas nécessaire).

### III. Indications à porter dans la case 8

Pour bénéficier des préférences, les produits doivent avoir été, soit entièrement obtenus, soit suffisament ouvrés ou transformés conformément aux règles d'origine des pays de destination.

a) Produits entièrement obtenus: pour l'exportation vers tous les pays figurant dans la liste de la section I, il y a lieu d'inscrire la lettre «P» dans la case 8 (pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande, la case 8 peut être laissée en blanc).

b) Produits suffisamment ouvrés ou transformés: pour l'exportation vers les pays figurant ci-après, les indications à porter dans la case 8 doivent être les suivantes:

1. États-Unis d'Amérique: dans le cas d'expédition provenant d'un seul pays, inscrire la lettre «Y» ou, dans le cas d'expéditions provenant d'un groupe de pays reconnu comme un seul, la lettre «Z», suivie de la somme du coût ou de la valeur des matières et du coût direct de la transformation, exprimée en pourcentage du prix départ usine des marchandises exportées (exemple: «Y» 35% ou «Z» 35%);

2. Canada: il y a lieu d'inscrire dans la case 8 la lettre «G» pour les produits qui satisfont aux critères d'origine après ouvraison ou transformation dans plusieurs des pays les moins avancés; sinon, inscrire la lettre «F»;

3. Autriche, Finlande, Japon, Norvège, Suède, Suisse et Communauté économique européenne: il y a lieu d'inscrire dans la case 8 la lettre «W» suivie de la position tarifaire occupée par le produit exporté dans la Nomenclature du Conseil de coopération douanière (exemple: «W» 98.02);

4. Bulgarie, Pologne, Hongrie, Tchécoslovaquie et URSS: pour les produits avec valeur ajoutée dans le pays exportateur bénéficiaire de préférences, il y a lieu d'inscrire la lettre «Y» dans la case 8, en la faisant suivre de la valeur des matières et des composants importés, exprimée en pourcentage du prix fob des marchandises exportées (exemple: «Y» 45%); pour les produits obtenus dans un pays bénéficiaire de préférences et ouvrés ou transformés dans un ou plusieurs autres pays bénéficiaires, il y a lieu d'inscrire les lettres «Pk» dans la case 8.

5. Australie et Nouvelle-Zélande: il n'est pas nécessaire de remplir la case 8. Il suffit de faire une déclaration appropriée dans la case 12.

---

* Pour l'Australie, l'exigence de base est une attestation de l'exportateur sur la facture habituelle. La formule A, accompagnée de la facture habituelle, peut être acceptée en remplacement, mais une certification officielle n'est pas exigée.

(Front)

Before completing this form read carefully the instructions on the back of part 1 and the notes on part 2

**FORM APR** **No**

**1** **Form used for the generalized system of preferences**

**2** **Exporter** (Name, full address, country)

**3** **Declaration by the exporter**

I, the undersigned, exporter of the goods described below, declare that the goods comply with the requirements for the completion of this form and that the goods have obtained the status of originating products within the provisions governing the generalized system of preferences to be exported to the country shown in box 9.

**4** **Consignee** (Name, full address, country)

**5** **Place and date**

**6** **Signature of exporter**

**7** **Origin criterion** (1), **remarks** (2)

**8** **Country of origin**

**9** **Country of destination** (3)

**10** **Gross weight (kg)**

**11** **Marks, numbers of consignment and description of goods**

**12** **Authority in the exporting country responsible for verification of the declaration by the exporter**

(1) See notes on part 2.
(2) Refer to any verification already carried out by the appropriate authorities.
(3) Insert the countries, groups of countries or territories concerned.



## NOTES (1982)

### 1. Countries which accept this form for the purposes of the generalized system of preferences (GSP):

| | | |
|---|---|---|
| Austria | European Economic Community: | |
| Finland | Belgium | Ireland |
| Norway | Denmark | Italy |
| Sweden | France | Luxembourg |
| Switzerland | Federal Republic of Germany | Netherlands |
| | Greece | United Kingdom |

*Full details of the conditions covering admission to the GSP in these countries are obtainable from the designated authorities in the exporting preference-receiving countries or from the customs authorities of the preference-giving countries listed above. An information note is also obtainable from the UNCTAD secretariat.*

### 2. General conditions

To qualify for preference, products must:

(a) fall within a description of products eligible for preference in the country of destination.
The description entered on the form must be sufficiently detailed to enable the products to be identified by the customs officer examining them;

(b) comply with the rules of origin of the country of destination.
Each article in a consignment must qualify separately in its own right; and

(c) comply with the consignment conditions specified by the country of destination.
In general, products must be consigned direct from the country of exportation to the country of destination but passage through intermediate countries subject to certain conditions is accepted.

### 3. Entries to be made in box 7

Preference products must either be wholly obtained in accordance with the rules of the country of destination or sufficiently worked or processed to fulfil the requirements of that country's origin rules.

(a) Products wholly obtained: enter the letter 'P' in box 7.

(b) Products sufficiently worked or processed: enter letter 'W' in box 7 followed by the Customs Cooperation Council Nomenclature tariff heading of the exported product (example 'W' 98.02).

| 13 Request for verification | 14 Result of verification |
|---|---|
| The verification of the declaration by the exporter on the front of this form is requested (*)<br><br>.....<br>(Place and date)<br><br>Stamp<br><br>.....<br>(Signature) | Verification carried out shows that (1)<br><br>☐ the statements and particulars given in this form are accurate.<br><br>☐ this form does not meet the requirements as to accuracy and authenticity (see remarks appended).<br><br>.....<br>(Place and date)<br><br>Stamp<br><br>.....<br>(Signature)<br><br>(1) Place an X where applicable. |

(Back)

(*) Subsequent verifications of forms APR shall be carried out at random or whenever the customs authorities of the importing country have reasonable doubt as to the accuracy of the information regarding the authenticity of the forms and the true origin of the goods in question.

## Instructions for the completion of form APR

1. A form APR may be made out only for goods which in the exporting country fulfil the conditions specified by provisions governing the generalized system of preferences. These provisions must be studied carefully before the form is completed. (See notes on part 2.)
2. In the case of a consignment by parcel post the exporter attaches the form to the dispatch note. In the case of consignment by letter post he encloses the form in the package. The reference APR and the serial number of the form should be stated on the customs green label declaration C 1 or on the customs declaration C2/CP3, as appropriate.
3. These instructions do not exempt the exporter from complying with any other formalities required by customs or postal regulations.
4. An exporter who uses this form is obliged to submit to the appropriate authorities any supporting evidence which they may require and to agree to any inspection by them of his accounts and of the processes of manufacture of the goods described on box 11 of this form.

(Recto)

Avant de remplir le formulaire lire attentivement les instructions au verso de la partie 1 et les notes de la partie 2

**FORMULAIRE APR No.**

1 **Formulaire utilisé pour le système généralisé de préférences**

2 **Exportateur** (nom, adresse complète, pays)

3 **Déclaration de l'exportateur**

Je soussigné, exportateur des marchandises désignées ci-dessous, déclare qu'elles remplissent les conditions requises pour l'établissement du présent formulaire et qu'elles ont acquis le caractère de produits originaires dans les conditions prévues par les dispositions régissant le système généralisé de préférences pour être exportées à destination du pays visé à la case 9

4 **Destinataire** (nom, adresse complète, pays)

5 **Lieu et date**

6 **Signature de l'exportateur**

7 **Critère d'origine** (1), **observations** (2)

8 **Pays d'origine**

9 **Pays de destination** (3)

10 **Poids brut (kg)**

11 **Marques, numéros de l'envoi et désignation des marchandises**

12 **Administration ou service du pays d'exportation** (4) **chargé du contrôle a posteriori de la déclaration de l'exportateur**

(1) Voir notes de la partie 2.
(2) Indiquer les références au contrôle éventuellement déjà effectué par l'administration ou le service compétent.
(3) Indiquer les pays, groupes de pays ou territoires concernés.

---

**NOTES** (1982) **Partie 2**

1. **Pays qui acceptent ce formulaire aux fins du système généralisé de préférences (SGP):**

| | | |
|---|---|---|
| Autriche | Communauté économique européenne: | |
| Finlande | Allemagne, République fédérale d' | Irlande |
| Norvège | Belgique | Italie |
| Suède | Danemark | Luxembourg |
| Suisse | France | Pays-Bas |
| | Grèce | Royaume-Uni |

*Des détails complets sur les conditions régissant l'admission au bénéfice du SGP dans ces pays peuvent être obtenus des autorités désignées par les pays exportateurs bénéficiaires ou de l'administration des douanes des pays donneurs qui figurent dans la liste ci-dessus. Une note d'information peut également être obtenue auprès du secrétariat de la CNUCED.*

2. **Conditions générales**

Pour être admis au bénéfice des préférences, les produits doivent:

a) correspondre à la définition établie des produits pouvant bénéficier du régime de préférences dans le pays de destination.
La description figurant sur le formulaire doit être suffisamment détaillée pour que les produits puissent être identifiés par l'agent des douanes qui les examine;

b) satisfaire aux règles d'origine du pays de destination.
Chacun des articles d'une même expédition doit répondre aux conditions prescrites; et

c) satisfaire aux conditions d'expédition spécifiées par le pays de destination.
En général, les produits doivent être expédiés directement du pays d'exportation au pays de destination; toutefois, sous certaines conditions le passage par des pays intermédiaires est accepté.

3. **Indications à porter dans la case 7**

Pour bénéficier des préférences, les produits doivent avoir été, soit entièrement obtenus, soit suffisamment ouvrés ou transformés conformément aux règles d'origine des pays de destination.

a) Produits entièrement obtenus: il y a lieu d'inscrire la lettre «P» dans la case 7.

b) Produits suffisamment ouvrés ou transformés; il y a lieu d'inscrire dans la case 7 la lettre «W» suivie de la position tarifaire occupée par le produit exporté dans la Nomenclature du Conseil de coopération douanière. Exemple: «W» 98.02.

| 13 **Demande de contrôle** | 14 **Résultat du contrôle** |
|---|---|
| Le contrôle de la déclaration de l'exportateur figurant au recto du présent formulaire est sollicité (*). | Le contrôle effectué a permis de constater que (1) |
| | ☐ les indications et mentions portées sur le présent formulaire sont exactes. |
| | ☐ le présent formulaire ne répond pas aux conditions d'authenticité et de régularité requises (voir les remarques ci-annexées). |
| À ....., le ..... | À ....., le ..... |
| Cachet | Cachet |
| ..... (Signature) | ..... (Signature) |
| | (1) Marquer d'un X la mention applicable. |

(Verso)

(*) Le contrôle *a posteriori* des formulaires APR est effectué à titre de sondage ou chaque fois que les autorités du pays d'importation on des doutes fondés en ce qui concerne l'authenticité du formulaire et l'exactitude des renseignements relatifs à l'origine réelle de la marchandise en cause.

## Instructions relatives à l'établissement du formulaire APR

1. *Peuvent seules donner lieu à l'établissement d'un formulaire* APR *les marchandises qui dans le pays d'exportation remplissent les conditions prévues par les dispositions* régissant le système généralisé de préférences. Ces dispositions doivent être soigneusement étudiées avant de remplir le formulaire (voir les notes de la partie 2).
2. L'exportateur attache le formulaire au bulletin d'expédition lorsqu'il s'agit d'un envoi par colis postal ou l'insère dans le colis lorsqu'il s'agit d'un envoi par la poste aux lettres. En outre, il porte soit sur l'étiquette verte C 1, soit sur la déclaration en douane C 2/CP 3 la mention APR suivie du numéro de série du formulaire.
3. Ces instructions ne dispensent pas l'exportateur de l'accomplissement des autres formalités prévues dans les règlements douaniers ou postaux.
4. L'usage du formulaire constitue pour l'exportateur l'engagement de présenter aux autorités compétentes toutes justifications que celles-ci jugent nécessaires et d'accepter tout contrôle par lesdites autorités de sa comptabilité et des circonstances de la fabrication des marchandises désignées dans la case 11 du formulaire.